

Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM)

dell'11 febbraio 2004 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2, 8, 25 capoverso 1 lettera b, 30 capoversi 4 e 5, 43, 55 capoverso 7, 57 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr); visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM),³

ordina:

Capitolo 1:⁴ Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene prescrizioni complementari alla legislazione civile sulla circolazione stradale, deroghe alle norme della circolazione civile e disposizioni concernenti segnatamente i requisiti tecnici per veicoli militari e la circolazione stradale militare sulle strade pubbliche e fuori delle strade pubbliche.

Art. 2⁵ Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. a conducenti e pedoni impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;
- b. al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell'ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;
- c. ai veicoli nonché agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari;
- d.⁶ al personale civile dell'Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l'articolo 65c LM.

² Per gli impieghi all'estero si applica per analogia la presente ordinanza se le prescrizioni del Paese ospite o nella zona d'impiego non soddisfano gli standard di sicurezza

RU 2004 945

¹ RS 741.01

² RS 510.10

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

⁴ Questo Cap., al momento dell'elaborazione del progetto, comprendeva 6 art.

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

dell'esercito svizzero. Per ogni impiego all'estero sono convenute disposizioni particolari mediante accordi internazionali.

³ Il personale civile dell'Aggruppamento Difesa e i collaboratori di armasuisse sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale e alle disposizioni dell'ordinanza del 23 febbraio 2005⁷ concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). Alla guida di veicoli militari nel quadro dell'attività professionale sono inoltre applicabili gli articoli 13 capoverso 2, 17, 54, 56–58, 79 capoversi 1 e 2, 91 capoverso 7 e 91a della presente ordinanza.⁸ Ai requisiti per veicoli militari guidati nel quadro dell'attività professionale sono applicabili gli articoli 39–42, 46 e 91 capoversi 5 e 6 della presente ordinanza.⁹

Art. 3¹⁰ Strade forestali, percorsi pedonali e sentieri

¹ Le disposizioni federali concernenti le strade forestali, i percorsi pedonali e i sentieri non si applicano né ai veicoli né agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari.

² Prima di circolare su percorsi pedonali e sentieri con detti veicoli o animali occorre sempre ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti.¹¹

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

- a.¹² veicoli militari: i veicoli acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell'esercito;
- b. conducenti: i titolari di un'autorizzazione a condurre militare;
- c. servizio militare: il servizio di truppa con diritto al soldo;
- d.¹³ ...
- e. traffico interno d'azienda: le corse all'interno di perimetri militari o su strade pubbliche che collegano parti vicine di perimetri militari;
- f. perimetri militari: gli immobili o i terreni contrassegnati come tali oppure sbarrati o sbarrabili mediante misure edili (barriere, recinzioni ecc.);

⁷ RS 514.31

⁸ Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

¹³ Abrogata dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

- g. provvedimenti di circolazione: le limitazioni della circolazione, le disposizioni volte al disciplinamento o alla sicurezza della circolazione e gli altri provvedimenti che si ripercuotono sulla circolazione.

Art. 5 Abbreviazioni

¹ Per le autorità sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

- | | | |
|------------------|---------|---|
| a. | DATEC | Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni; |
| b. | USTRA | Ufficio federale delle strade; |
| c. | DDPS | Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; |
| d. ¹⁴ | BLEs | Base logistica dell'esercito; |
| e. ¹⁵ | FOA log | Formazione d'addestramento della logistica; |
| f. | UCNEs | Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito; |
| g. ¹⁶ | TAFS | Unità amministrativa Tiro e attività fuori del servizio. |

² Per i testi legislativi sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

- | | | |
|------------------|-------|--|
| a. | LCStr | Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; |
| b. | SDR | Ordinanza del 29 novembre 2002 ¹⁷ concernente il trasporto di merci pericolose su strada; |
| c. | ADR | Accordo europeo del 30 settembre 1957 ¹⁸ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose; |
| d. | LM | Legge militare del 3 febbraio 1995; |
| e. | CPM | Codice penale militare del 13 giugno 1927 ¹⁹ ; |
| f. | LStup | Legge federale del 3 ottobre 1951 ²⁰ sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope; |
| g. ²¹ | OAE | Ordinanza del 21 febbraio 2018 ²² concernente l'amministrazione dell'esercito; |

¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

¹⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

¹⁷ RS **741.621**

¹⁸ RS **0.741.621**

¹⁹ RS **321.0**

²⁰ RS **812.121**

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

²² RS **510.301**

- h. OETV Ordinanza del 19 giugno 1995²³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- i.²⁴ OVCC Ordinanza del 23 febbraio 2005²⁵ concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti;
- j.²⁶ OAC Ordinanza del 27 ottobre 1976²⁷ sull'ammissione alla circolazione;
- k.²⁸ OASAM Ordinanza del 26 novembre 2003²⁹ sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello;
- l.³⁰ OAMM Ordinanza del 24 novembre 2004³¹ concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare.

Capitolo 2: Provvedimenti di circolazione

Sezione 1: Provvedimenti per la circolazione stradale civile

Art. 7 Competenza

¹ I comandanti di truppa responsabili, la polizia militare o i quadri delle formazioni della circolazione possono ordinare provvedimenti di circolazione della durata massima di otto giorni su strade pubbliche, eccettuate le autostrade e le semiautostrade.³²

² La polizia militare può inoltre ordinare provvedimenti di circolazione in occasione di spostamenti:

- a. su autostrade e semiautostrade;
- b. di veicoli cingolati;
- c. di veicoli e di trasporti speciali.

Art. 8³³ Consultazione delle autorità civili

Prima dell'esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

²³ RS **741.41**

²⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

²⁵ RS **514.31**

²⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4423).

²⁷ RS **741.51**

²⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

²⁹ RS **512.30**

³⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

³¹ RS **511.12**

³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

³³ Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 3 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5957).

Art. 9 Segnaletica, segni e istruzioni

¹ L'organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano collocare segnali o eseguire demarcazioni, questi lavori vanno possibilmente affidati alle autorità civili.

² La truppa colloca il segnale civile «Altri pericoli» o impiega altri mezzi adeguati quando le sue attività si svolgono nel perimetro della carreggiata e le condizioni della circolazione o le condizioni meteorologiche lo richiedono. Gli organi addetti al disciplinamento della circolazione impiegati su strade di prima classe o di una classe superiore devono imperativamente essere segnalati mediante segnali d'avvertimento Triopan nonché, di notte o in caso di cattive condizioni meteorologiche, mediante lampeggiatori.

Art. 10 Disposizioni delle autorità civili

Se sono necessari provvedimenti di circolazione che non rientrano nella competenza degli organi militari, tali provvedimenti sono oggetto di una domanda trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell'UCNEs, all'autorità civile competente.

Art. 11 Ricorso da parte del DDPS

Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.

Art. 12 Strade e perimetri della Confederazione

¹ I provvedimenti di circolazione concernenti la circolazione pubblica su strade e perimetri di proprietà della Confederazione amministrati dal DDPS sono decisi dall'UCNEs.

² Se un provvedimento di circolazione comporta una restrizione o un divieto della circolazione pubblica, la relativa decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

Sezione 2: Provvedimenti per la circolazione stradale militare**Art. 13** Deroghe alle norme per la circolazione civile

¹ Per gli utenti militari della strada possono essere ordinante deroghe a divieti o a restrizioni civili soltanto quando le necessità militari lo esigono e se sono stati adottati le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell'interesse della circolazione in generale.

² Il segnale civile di prescrizione «Larghezza massima 2,3 m» non si applica ai veicoli militari.

Art. 14 Competenza per i provvedimenti di circolazione temporanei

¹ I provvedimenti di circolazione fino a una durata massima di 30 giorni (provvedimenti di circolazione temporanei) possono essere presi dagli ufficiali della circolazione e dei trasporti, dai comandanti di truppa o dai capi della circolazione e dei trasporti delle formazioni d'addestramento. Sono eccettuati provvedimenti di circolazione concernenti semiautostrade e autostrade nonché deroghe a divieti per veicoli che sottostanno alle disposizioni dell'SDR/ADR. Le deroghe temporanee sono segnalate dalla truppa con segnali militari.

² I provvedimenti di circolazione temporanei concernenti le piazze di tiro e le piazze d'esercitazione nonché i posti di attraversamento di corsi d'acqua sono ordinati dalla formazione d'addestramento competente, dalla brigata d'impiego competente, dalla divisione territoriale competente, dalle Forze terrestri o dalle Forze aeree.³⁴

Art. 15 Competenza per i provvedimenti di circolazione permanenti

¹ I provvedimenti di circolazione con una durata superiore a 30 giorni (provvedimenti di circolazione permanenti) possono essere decisi dall'UCNEs. Quest'ultimo provvede alla segnaletica; esso può affidare tale compito ad altri uffici o organi di comando.

² In singoli casi motivati, l'UCNEs può rinunciare a segnalare i provvedimenti di circolazione permanenti o le deroghe a divieti per veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d'inquinare le acque.

³ I provvedimenti di circolazione per gli utenti militari della strada e le deroghe a divieti civili di circolazione nonché a limitazioni di dimensioni e peso devono essere pubblicati nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

Art. 16 Consultazione

¹ L'autorità che dispone un provvedimento consulta preliminarmente le autorità civili interessate e i proprietari fondiari interessati e stabilisce le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Se le circostanze non lo consentono, gli ufficiali della circolazione e dei trasporti o i comandanti di truppa possono rinunciare alla consultazione preliminare.

² L'UCNEs consulta l'USTRA prima di concedere deroghe a divieti riguardanti veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d'inquinare le acque.

Art. 17³⁵ Segnaletica stradale militare

¹ I segnali stradali militari sono rivolti a tutti i conducenti di veicoli con targhe di controllo militari. Essi hanno la priorità sui segnali civili.

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

² I segnali di prescrizione militari, eccettuati i segnali di velocità massima, non sono valevoli per i conducenti di veicoli militari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

Capitolo 3: Autorizzazioni a condurre militari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18³⁶ Autorizzazione a condurre militare

¹ Chi conduce veicoli militari durante il servizio militare o durante un'attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un'autorizzazione a condurre militare. Tale autorizzazione è integrata nella licenza di condurre civile ed è valevole soltanto unitamente a quest'ultima. Le condizioni civili sono valevoli anche per il settore militare.

² Il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale necessitano:

- a. di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
- b. di una licenza di condurre civile corredata della pertinente autorizzazione a condurre militare.

³ Non necessitano di un'autorizzazione a condurre militare:

- a. il personale militare se, durante il servizio militare o durante un'attività militare fuori del servizio, conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- b. i membri attivi della polizia, dei pompieri, del servizio sanitario e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini³⁷ se, durante un'attività militare fuori del servizio, conducono veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- c.³⁸ i militari se durante il servizio militare utilizzano per motivi di servizio il proprio veicolo civile previa autorizzazione secondo l'articolo 106 OAE³⁹;
- d.⁴⁰ il personale civile dell'Aggruppamento Difesa incorporato in formazioni d'aerodromo o logistiche, se durante il servizio militare conduce i medesimi tipi di veicoli che conduce nell'ambito della propria attività professionale con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

³⁷ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

³⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4423). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

³⁹ RS 510.301

⁴⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

e.⁴¹ il personale civile attivo e l'ex personale civile dell'Aggruppamento Difesa nonché l'ex personale militare, se:

1. la corrispondente decisione relativa all'idoneità, emanata in occasione di un apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare, non reca la menzione «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari»,
- 2.⁴² la corrispondente autorizzazione a condurre militare non è revocata secondo l'articolo 38,
3. è autorizzato a partecipare ad attività volontarie fuori del servizio secondo l'articolo 8 OASAM⁴³,
4. durante l'attività volontaria fuori del servizio conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, e
5. è comprovato che la persona interessata ha ricevuto da parte della società militare organizzatrice un'introduzione ai veicoli a motore militari da condurre, conformemente alle direttive della FOA log.

⁴ Chi conduce veicoli militari con una licenza secondo i capoversi 1, 2 o 3 lettere a, b o c è autorizzato a trasportare persone e cose anche qualora la licenza di condurre civile non comprenda tale autorizzazione.⁴⁴

⁵ Il personale civile dell'Aggruppamento Difesa che, durante un impiego militare secondo l'articolo 65c LM, conduce il medesimo tipo di veicolo che conduce nell'ambito della propria attività professionale deve essere titolare:

- a. di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
- b. di una licenza di condurre civile e della pertinente autorizzazione a condurre militare.⁴⁵

⁶ Durante un impiego militare secondo l'articolo 65c LM il personale civile dell'Aggruppamento Difesa è autorizzato a trasportare persone o cose se la licenza di condurre civile comprende tale autorizzazione.⁴⁶

⁷ In casi eccezionali motivati, negli impieghi dell'esercito l'UCNEs può autorizzare i militari a condurre, durante il servizio militare, veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, se:⁴⁷

- a. in occasione di un apprezzamento medico della loro idoneità al servizio militare non hanno ricevuto la decisione relativa all'idoneità «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»;

⁴¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6015).

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

⁴³ RS **512.30**

⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

⁴⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

⁴⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

- b. sono in possesso almeno della categoria di autorizzazione a condurre militare per autoveicoli leggeri non fuoristrada;
- c. è comprovato che hanno ricevuto un'introduzione ai veicoli a motore militari da condurre conformemente alle direttive della FOA log; e
- d. il subordinato diretto del capo dell'esercito ne conferma la necessità.⁴⁸

⁸ L'autorizzazione di cui al capoverso 7 è rilasciata in forma scritta. È di durata determinata e limitata a singoli tipi di veicoli.⁴⁹

Art. 19 Categorie di autorizzazioni a condurre

¹ L'autorizzazione a condurre militare⁵⁰ è rilasciata per le seguenti categorie principali:

	Codice
a. motociclette;	910
b. ⁵¹ autoveicoli leggeri con peso totale massimo di 3500 kg e auto-veicoli di cui all'articolo 4 capoverso 5 lettera f numero 2 OAC ;	920
c. autoveicoli pesanti con un peso totale superiore a 3500 kg;	930
d. autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h;	940
e. veicoli blindati cingolati;	950
f. veicoli blindati ruotati;	960
g. veicoli speciali;	970
h. rimorchi.	E

² L'UCNEs può:

- a. suddividere le categorie principali;
- b. estendere o limitare le autorizzazioni a condurre a determinate categorie o tipi di veicoli.

Art. 20 Controllo dell'istruzione

In vece di una licenza per allievo conducente, i conducenti di veicoli militari sono titolari, sino al rilascio dell'autorizzazione a condurre militare, di un controllo dell'istruzione per conducenti di autoveicoli.

⁴⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

⁴⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

⁵⁰ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 12).

Art. 21 Autobus, autogrù e veicoli utilitari con gru caricatrice⁵²

¹ La categoria di autorizzazione a condurre 930, corredata del corrispondente codice d'istruzione PISA, autorizza a guidare autobus.⁵³

1bis ...⁵⁴

² I conducenti di autogrù e veicoli utilitari con gru caricatrice immatricolate militarmente non necessitano di una patente di gruista della categoria A o di una formazione ai sensi dell'ordinanza del 27 settembre 1999⁵⁵ sulle gru.⁵⁶

Art. 22⁵⁷**Sezione 2: Istruzione****Art. 23** Condizioni

¹ I militari sono ammessi all'istruzione per conducenti di veicoli militari se:

- a. esiste la necessità militare;
- b. soddisfano le esigenze mediche minime;
- c. hanno superato l'esame d'idoneità per conducenti;
- d. sono titolari della licenza di condurre civile⁵⁸ richiesta;
- e.⁵⁹ negli ultimi due anni la licenza di condurre civile della categoria A, A1, B, B1, C, C1, D o D1 non è stata loro ritirata:
 1. per più di tre mesi, o
 2. per guida in stato di ebbrietà o sotto l'influsso di stupefacenti;
- f.⁶⁰ la loro licenza di condurre in prova non è stata annullata; e

⁵² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019 (RU **2019** 771). Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

⁵⁵ RS **832.312.15**

⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

⁵⁷ Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

⁵⁸ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

⁶⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4423). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

g.⁶¹ non è stato loro vietato di guidare veicoli militari per decisione dell'esercito.

² I militari che, conformemente all'allegato 1 numero 4 OAMM⁶², sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, sono ammessi all'istruzione per conducenti di veicoli militari se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–f.⁶³

Art. 24⁶⁴ Esame d'idoneità

¹ Per ottenere un'autorizzazione a condurre militare è necessario superare un esame d'idoneità.

² Non è richiesto alcun esame d'idoneità per ottenere l'autorizzazione militare a condurre autoveicoli leggeri non fuoristrada e veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h.

³ Il Comando Istruzione stabilisce i contenuti e le esigenze dell'esame d'idoneità.

Art. 25 licenza di condurre civile

¹ Chi intende essere istruito come conducente deve di massima essere titolare di una licenza di condurre civile della categoria B.⁶⁵

² Per l'istruzione su motociclette è sufficiente una licenza di condurre civile della categoria A o della sottocategoria A1.

³ Per l'istruzione su autoveicoli con una velocità massima di 45 km/h è sufficiente una licenza di condurre civile di una categoria da A a G.

⁴ I militari che, conformemente all'allegato 1 numero 4 OAMM⁶⁶, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, possono essere istruiti unicamente alla guida di autoveicoli leggeri non fuoristrada e di carrelli elevatori a forza. Essi devono:⁶⁷

- a. essere titolari di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;

⁶¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

⁶² RS 511.12

⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

⁶⁶ RS 511.12

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

- b. per condurre carrelli elevatori a forca, presentare in via supplementare un corrispondente attestato di formazione secondo la direttiva 6518 della CFSL^{68,69}

Art. 26⁷⁰ Responsabilità dell'istruzione

La FOA log è responsabile dell'istruzione e del perfezionamento del personale insegnante impiegato nel settore della circolazione e dei trasporti.

Art. 27⁷¹ Istruttori

¹ Chi istruisce individualmente allievi conducenti delle categorie di autorizzazione a condurre militare 910, 930 o 930E deve essere titolare dell'abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria.

^{1bis} L'UCNEs è l'autorità di vigilanza per i maestri conducenti impiegati esclusivamente nell'esercito. Esso disciplina l'esercizio della professione e il perfezionamento professionale.

^{1ter} I servizi dell'esercito competenti per l'assunzione dei maestri conducenti notificano all'UCNEs i dati di quest'ultimi necessari per l'adempimento dei suoi compiti di controllo, segnatamente il cognome, il nome, l'indirizzo, il numero AVS, il tasso di occupazione, le occupazioni accessorie secondo l'articolo 91 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁷² sul personale federale e il luogo di lavoro.

² Gli istruttori impiegati per l'istruzione alla guida devono essere titolari dell'autorizzazione a condurre militare o della licenza di condurre civile della pertinente categoria e aver assolto un'istruzione adeguata.

Art. 28 Scuola guida e istruzione alla guida

¹ Per scuola guida si intende ogni corsa durante la quale i conducenti non ancora titolari della licenza di condurre civile richiesta sono accompagnati e istruiti individualmente da un titolare dell'abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria. Per tali corse deve essere applicata al veicolo la targa blu con una «L» bianca.⁷³

² Per istruzione alla guida si intendono le rimanenti corse con o senza accompagnatore ordinate militarmente per scopi di istruzione e di esercitazione. Per tali corse non è autorizzata l'applicazione al veicolo della targa blu con una «L» bianca.

³ Durante la scuola guida e l'istruzione alla guida i trasporti di persone sono vietati fino al momento in cui il conducente è pronto a superare l'esame. A partire da detto momento, i periti della circolazione militare della pertinente categoria possono

⁶⁸ Può essere consultata sul sito www.ekas.admin.ch

⁶⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

⁷² RS **172.220.111.3**

⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

iscrivere nel controllo dell'istruzione per conducenti l'autorizzazione a effettuare trasporti di persone.

Art. 29 Periti della circolazione militare

¹ Chi procede a un esame militare di conducente deve essere titolare della pertinente licenza di perito della circolazione militare.

² L'UCNEs emana, d'intesa con l'USTRa, istruzioni concernenti l'istruzione e il perfezionamento nonché gli esami dei periti della circolazione militare e organizza detti esami.

³ Le licenze di perito della circolazione militare sono rilasciate e revocate dall'UCNEs.

Art. 30 Veicoli per l'istruzione e veicoli d'esame

L'UCNEs stabilisce, d'intesa con l'USTRa, i veicoli per l'istruzione e i veicoli d'esame delle singole categorie nonché il relativo equipaggiamento.

Sezione 3: Esame di conducente

Art. 31

¹ Sulla base dell'OAC⁷⁴, l'UCNEs stabilisce, d'intesa con l'USTRa, le esigenze dell'esame teorico e pratico.

² Gli esami di conducente sono svolti da periti della circolazione militare. Quest'ultimi sono nominati dall'UCNEs d'intesa con la FOA log.⁷⁵

³ Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, sono autorizzati a svolgere l'esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante il servizio militare anche i responsabili della circolazione e dei trasporti.⁷⁶

⁴ Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, i periti designati dal TAFS sono autorizzati a svolgere l'esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante l'attività militare fuori del servizio. Il TAFS notifica all'UCNEs le persone autorizzate.⁷⁷

⁷⁴ RS 741.51

⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

Sezione 4: Rilascio dell'autorizzazione a condurre militare e controlli successivi

Art. 32⁷⁸ Competenza

¹ L'UCNEs rilascia l'autorizzazione a condurre militare e decide eventuali condizioni e restrizioni militari.

² Provvede a trasmettere al sottosistema SIAC-persone i dati di cui all'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 30 novembre 2018⁷⁹ concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.

Art. 33 Validità e iscrizione

L'autorizzazione a condurre militare ha validità illimitata ed è iscritta nella licenza di condurre civile in formato carta di credito (LCC). Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 34. Essa mantiene la sua validità per l'attività militare fuori del servizio anche dopo il proscioglimento dagli obblighi militari del conducente.

Art. 34 Autorizzazione a condurre militare in prova

¹ Ai titolari di una licenza di condurre civile in prova, l'autorizzazione a condurre militare è rilasciata con la stessa durata di validità prevista dal diritto civile.

² Il prolungamento del periodo di prova della licenza di condurre civile in prova è valevole anche per l'autorizzazione a condurre militare.

³ Il capoverso 2 non si applica in caso di cessazione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a condurre militare e in caso di infrazioni che ne comportano la revoca.

Art. 35 Visita di controllo da parte di un medico di fiducia

¹ I titolari di un'autorizzazione a condurre militare della categoria principale 930 sono convocati dall'autorità civile competente, conformemente alle prescrizioni civili, a una visita di controllo da parte di un medico di fiducia. Se non sottostanno o non sottostanno più all'obbligo d'ordine civile di sottoporsi a una visita di controllo, sono convocati dall'UCNEs secondo le disposizioni dell'articolo 27 capoverso 1 OAC⁸⁰ sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.⁸¹

² I titolari di un'autorizzazione a condurre militare delle categorie principali 950 e 960 sono convocati dall'UCNEs secondo le disposizioni dell'articolo 27 capoverso 1

⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

⁷⁹ RS 741.58

⁸⁰ RS 741.51

⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

OAC sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.⁸²

³ Per i titolari di un'autorizzazione a condurre militare non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare che conducono autoveicoli pesanti nell'ambito dell'attività professionale o nel quadro di attività militari fuori del servizio la visita di controllo di idoneità alla guida è retta dall'articolo 27 capoverso 1 OAC.⁸³

⁴ D'intesa con la FOA log, l'UCNEs emana istruzioni concernenti la visita di controllo secondo il capoverso 3, segnatamente per quanto concerne la competenza medica.⁸⁴

Art. 36 Corsi di istruzione continua

¹ All'inizio del servizio i conducenti di tutte le categorie assolvono un'istruzione di ripetizione conforme alla funzione.⁸⁵

² La FOA log emana le direttive e stabilisce le esigenze necessarie a tal fine e definisce la durata di validità dei corsi di istruzione continua.⁸⁶

³ I comandanti di truppa sono responsabili dell'esecuzione.

Sezione 5: Revoca della licenza di condurre civile e dell'autorizzazione a condurre militare

Art. 37 Revoca della licenza di condurre civile

¹ Il conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre civile non può guidare alcun autoveicolo nemmeno in servizio militare. I conducenti devono annunciare immediatamente al loro comandante di truppa il ritiro della licenza quando il periodo di revoca cade durante un servizio.

² Qualora, in servizio militare, vi fossero motivi per revocare la licenza di condurre civile, il comandante di truppa, gli organi della polizia militare o gli organi della giustizia militare ne informano l'UCNEs.

³ L'UCNEs avvisa le autorità amministrative civili competenti del Cantone di domicilio.

⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

⁸⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

Art. 38 Revoca dell'autorizzazione a condurre militare

¹ L'UCNEs revoca ai militari l'autorizzazione a condurre militare quando:

- a. la loro licenza di condurre civile è stata ripetutamente o definitivamente revocata;
- b. non soddisfano più le esigenze poste ai conducenti militari;
- c.⁸⁷ non osservano le prescrizioni militari in materia di consumo di alcol o di stupefacenti;
- d. non soddisfano più le esigenze e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre civile o dell'autorizzazione a condurre militare;
- e.⁸⁸ non soddisfano più le esigenze mediche.

² L'autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie. Ai militari che, conformemente all'allegato 1 numero 4 OAMM⁸⁹, sono dichiarati abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, l'autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie, fatta eccezione per quelle menzionate all'articolo 25 capoverso 4.⁹⁰

³ Contro la decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre militare può essere inoltrato reclamo.

Capitolo 4: Veicoli**Sezione 1: Eccezioni alle esigenze tecniche civili per i veicoli stradali****Art. 39⁹¹** Principio

L'UCNEs può, in casi motivati, ordinare per i veicoli militari deroghe all'OETV⁹² nonché alle seguenti prescrizioni concernenti:

- a. le misure di protezione dei veicoli e del loro carico;
- b. il peso e le dimensioni dei veicoli e del loro carico.

⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

⁸⁹ RS **511.12**

⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

⁹² RS **741.41**

Art. 40 Veicoli cingolati

¹ I veicoli cingolati non necessitano di apparecchio per la registrazione dei dati né di odocronografo. ⁹³

² L'obbligo dell'esame periodico dei veicoli cingolati è abolito; in sostituzione, si effettuano controlli tecnici regolari nell'ambito della manutenzione.

Art. 41 Altri veicoli

¹ Le prescrizioni concernenti le esigenze tecniche per i veicoli stradali nonché la costruzione, l'equipaggiamento, le dimensioni e il peso dei veicoli (potenza del motore, valori limite di fumo, gas di scarico o rumore ecc.) valevoli all'atto del rilascio dell'approvazione del tipo del pertinente veicolo sono pure applicabili ai veicoli militari dello stesso tipo messi in circolazione per la prima volta ulteriormente.

^{1bis} In autoveicoli pesanti, segnatamente in autocarri, possono essere autorizzati sedili supplementari nello spazio di carico. ⁹⁴

² Le prescrizioni dell'ADR⁹⁵ e della SDR⁹⁶ riguardanti la costruzione e l'equipaggiamento di veicoli non sono applicabili ai veicoli militari per il traffico di collettame che sono stati messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 e il cui uso rientra nel campo d'applicazione degli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Esse sono tuttavia applicabili ai veicoli provvisti di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna o cisterne mobili nonché ai veicoli batteria e ai veicoli provvisti di container per gas a elementi multipli (CGEM). Le eccezioni sono indicate nell'allegato 1. ⁹⁷

³ I veicoli blindati ruotati o cingolati muniti di un impianto antincendio di bordo o di un estintore di almeno 2 chilogrammi sono esentati dall'obbligo di essere equipaggiati con estintori secondo l'articolo 114 capoverso 2 OETV^{98,99}

^{3bis} I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell'evaporazione e del rumore. I veicoli ruotati a motore mult carburante devono soddisfare almeno lo standard di emissioni Euro 3 quando sono utilizzati con il carburante normale prescritto dal produttore. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell'evaporazione e del rumore nei limiti consentiti dal loro uso. ¹⁰⁰

⁹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

⁹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

⁹⁵ RS **0.741.621**

⁹⁶ RS **741.621**

⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

⁹⁸ RS **741.41**

⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4423).

¹⁰⁰ Introdotto dalla la cifra I dell'O del 12 nov. 2008 (RU **2008** 5653). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

^{3bis} I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell'evaporazione e del rumore. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell'evaporazione e del rumore nei limiti consentiti dal loro impiego.¹⁰¹

⁴ Gli intervalli degli esami periodici dei veicoli militari sono stabiliti dall'UCNEs.

Art. 42 Approvazione del tipo

L'UCNEs è competente per l'approvazione del tipo, sempre che il veicolo non corrisponda a un tipo oggetto di un'approvazione del tipo civile.

Sezione 2: Immatricolazione dei veicoli e contrassegni

Art. 43 Veicoli militari

¹ Di regola, i veicoli militari circolano con targhe di controllo militari. In caso di utilizzazione da parte della truppa essi devono essere contrassegnati con l'indicazione della formazione.

² La consegna di veicoli militari a terzi è retta dall'articolo 8 OVCC^{102,103}

Art. 43a¹⁰⁴ Requisiti formali per le targhe di controllo militari

¹ Le targhe di controllo militari devono essere rettangolari.

² Se le targhe di controllo militari non possono essere applicate in modo adeguato, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte o incollate sulla carrozzeria su fondo grigio scuro.

³ Per i rimorchi militari, la targa con due righe di iscrizione può corrispondere al formato della targa per motoveicoli e la targa con una sola riga di iscrizione può corrispondere alla targa anteriore degli autoveicoli.

⁴ Sulla targa con due righe di iscrizione ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione può essere lasciato uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra. Lo stemma è soppresso.

Art. 44 Veicoli di requisizione

¹ I veicoli di requisizione circolano con targhe di controllo cantonali.

² In mancanza di licenza di circolazione e di targhe di controllo, quest'ultime sono sostituite dalla decisione di requisizione durante le corse volte a consegnare il veicolo.

¹⁰¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008 (RU **2008** 5653). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

¹⁰² RS **514.31**

¹⁰³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁰⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

³ Dopo il ritiro da parte della truppa, il numero di matricola del veicolo diventa il numero della targa di controllo militare.

⁴ I veicoli di requisizione devono essere contrassegnati come veicoli militari ed essere muniti dell'indicazione della formazione.

Art. 45 Veicoli noleggiati

I veicoli noleggiati circolano con targhe di controllo cantonali. Il detentore civile assume la responsabilità civile conformemente alla LCStr. Le pretese dell'assicuratore di responsabilità civile nei confronti del detentore risultanti da incidenti sopravvenuti durante il noleggio sono assunte dalla Confederazione. Sono fatte salve le pretese ai sensi della LM.

Art. 46 Iscrizioni nella licenza di circolazione

¹ L'UCNE può iscrivere nella licenza di circolazione le decisioni necessarie per i veicoli militari.

² L'autorizzazione di portare luci gialle di pericolo deve figurare solo se dette luci sono fissate e applicate in permanenza al veicolo militare.

Sezione 3: Uso dei veicoli

Art. 46a¹⁰⁵ Uso dei veicoli militari

I conducenti possono guidare veicoli militari soltanto quando ne sono stati espressamente autorizzati o le circostanze lo giustificano.

Art. 47 Corse private e trasporti di civili

¹ Non è permesso fare uso di veicoli militari per corse private.

² I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se:

- a. partecipano a un'esercitazione militare, a un'attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- b. devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne della bandiera o dello stendardo, cerimonie di promozione oppure durante manifestazioni militari fuori del servizio;
- c.¹⁰⁶ partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all'ordinanza del

¹⁰⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2016** 393).

21 agosto 2013¹⁰⁷ concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari;

- d. devono essere trasportati per altre ragioni di servizio o d'ordine militare;
- e. devono essere trasportati in caso d'urgenza o per prestare soccorso.¹⁰⁸

3 ...¹⁰⁹

Art. 48¹¹⁰ Uso privato di veicoli civili

L'uso privato di veicoli civili in servizio militare è permesso soltanto per l'entrata in servizio, durante i congedi e dopo il licenziamento. Il comandante può autorizzare deroghe in casi motivati.

Art. 49 Uso di veicoli civili per ragioni di servizio

¹ In casi particolari può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea, in servizio militare, di veicoli civili. A tali veicoli civili si applicano per il rimanente gli articoli 105–109 OAE^{111,112}

² Le limitazioni prescritte per l'uso di veicoli da lavoro civili e di veicoli agricoli civili non sono vevoli quando tali veicoli sono impiegati dalla truppa.

Art. 50 Passeggeri di veicoli militari

¹ È permesso trasportare persone sul piano di carico di veicoli militari soltanto se i passeggeri sono protetti da fiancate sufficientemente alte. È vietato sporgersi e stare in piedi nonché sedersi sulle fiancate o sulla sponda posteriore. Deve essere assicurata un'aerazione sufficiente.

² Sono vietati i trasporti di persone sul piano di carico di veicoli militari muniti di piattaforme elevatrici o di sovrastrutture scarrabili. ¹¹³

³ Gli oggetti o le materie trasportati non devono costituire un pericolo per i passeggeri.

4 ...¹¹⁴

⁵ È vietato il trasporto di persone sulla sovrastruttura di veicoli blindati ruotati o cingolati. Se necessario, i passeggeri dei rimanenti veicoli speciali e da lavoro possono

¹⁰⁷ RS 513.74

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

¹⁰⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

¹¹¹ RS 510.301

¹¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

¹¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

¹¹⁴ Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

prendere posto, durante la corsa, fuori della cabina di guida. Essi devono potersi tenere saldamente.

6 ...¹¹⁵

⁷ I militari possono viaggiare in piedi sul veicolo per srotolare e arrotolare le manichette antincendio, sempre che possano tenersi saldamente e il veicolo non viaggi a più di 30 km/h.

⁸ Su veicoli i cui conducenti portano la maschera di protezione e circolano con sportelli chiusi, visori notturni e intensificatori della luce residua, possono essere trasportati militari soltanto se sono state adottate le misure di sicurezza di cui all'articolo 69.¹¹⁶

Art. 51 Posa di linee della truppa

¹ Durante l'impiego (posa di linee) è permesso stare sui predellini appositamente sistemati a tale scopo dietro agli autoveicoli o dietro ai rimorchi. Se è agganciato un rimorchio, sul veicolo trattore non è consentito montare alcun predellino.

² Se il veicolo per la posa di linee procede al passo, è permesso salire e scendere, con la dovuta precauzione, dal predellino.

³ Se durante la posa di linee la velocità non supera i 30 km/h:

- a. l'aiuto conducente e i passeggeri del veicolo per la posa di linee e del rimorchio possono viaggiare in piedi; essi devono tuttavia potersi tenere saldamente;
- b. sul rimorchio del veicolo per la posa di linee possono viaggiare quattro persone al massimo.

Art. 52 Rimorchi di veicoli militari e rimorchiatura a traino

¹ Il traino di più di un rimorchio è consentito unicamente con l'autorizzazione dell'UCNEs.

² Nel traffico interno d'azienda, gli aeroplani possono essere trainati da veicoli militari.

Art. 53¹¹⁷ Traino di sciatori

¹ I veicoli da neve, come battipista, motoslitte e veicoli multiuso cingolati possono trainare tanti sciatori quanti sono consentiti in funzione del peso d'aderenza, della sicurezza di funzionamento, della garanzia e del manuale d'uso del veicolo oppure del sistema di traino utilizzato. È determinante il criterio che prevede il numero minore di sciatori. Dietro al veicolo deve essere applicato un dispositivo di protezione per

¹¹⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

evitare il ferimento in caso di urti che copra tutta la larghezza del veicolo. Il tipo di dispositivo di protezione deve essere approvato dall'UCNEs specificatamente per ogni veicolo.

² In caso di traino di sciatori con veicoli da neve, la velocità non deve superare i 30 km/h.

³ Gli sciatori devono tenersi al dispositivo da traino in modo da poterlo lasciare immediatamente. Prima della partenza il conducente del veicolo informa gli sciatori sul modo di comportarsi.

Art. 53a¹¹⁸ Mascheramento mobile dei veicoli

¹ Il mascheramento mobile deve essere applicato al veicolo secondo il regolamento. Le relative disposizioni devono essere approvate dall'UCNEs.

² Per le corse con mascheramento mobile al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito, degli aerodromi militari, delle piazze di tiro nonché delle piazze d'esercitazione e dei villaggi d'esercitazione, la colonna o il singolo veicolo mascherato devono essere preceduti da un veicolo d'accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d'accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo.

Sezione 4: Veicoli e trasporti speciali

Art. 54 Obbligo dell'autorizzazione

¹ Le corse con veicoli blindati ruotati e con veicoli militari speciali nonché i trasporti speciali fuori dei perimetri delle caserme, delle piazze d'esercitazione e simili possono essere effettuati senza autorizzazione se non sono superati le dimensioni e i limiti di peso seguenti:¹¹⁹

- a. una lunghezza di 30 m;
- b. una sporgenza del carico di 3 m anteriormente, misurata dal centro dello sterzo, o di 5 m posteriormente, misurata dal centro dell'asse posteriore o dal punto di rotazione dell'asse posteriore;
- c. una larghezza di 3 m;
- d.¹²⁰ ...
- e. un'altezza di 4 m;
- f.¹²¹ f. un peso effettivo di 44 t;

¹¹⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹²⁰ Abrogata dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6015).

¹²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

g.¹²² un carico di 12 t per asse semplice, di 20 t per doppio asse e di 30 t per triplo asse.

² Se sono oltrepassati i pesi e le misure di cui al capoverso 1, è necessaria un'autorizzazione dell'UCNEs. Esso consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Le autorizzazioni di lunga durata devono essere limitate a 36 mesi.

³ Per quanto riguarda le corse soggette all'obbligo di autorizzazione secondo il capoverso 2, il trasporto di merci divisibili è vietato. Sono fatti salvi i veicoli per sistemi definiti dall'UCNEs.¹²³

Art. 55 Trasporto di merci su veicoli da lavoro

I veicoli da lavoro possono essere usati dalla truppa per il trasporto di merci e carichi:

- a. su brevi tratti, allo scopo di caricare e scaricare veicoli, carri ferroviari, battelli e aeroplani;
- b. sui cantieri;
- c. sulle piazze d'esercitazione;
- d. nel traffico interno d'azienda.

Art. 56 Corse con veicoli cingolati

¹ Per le corse con veicoli cingolati della categoria principale 950 fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito e delle piazze d'esercitazione, è necessaria di massima un'autorizzazione dell'UCNEs. Quest'ultimo consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie.¹²⁴

² Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza autorizzazione:

- a. i carri armati di ricupero, per prestare soccorso;
- b. i carri armati granatieri della serie M 113;
- c. i veicoli cingolati da trasporto M 548;
- d. tutti i veicoli cingolati sulle strade della categoria P1 menzionate nelle carte stradali per carri armati.

¹²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹²³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 811). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

¹²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

Art. 57 Misure di sicurezza in caso di corse con veicoli blindati ruotati o cingolati¹²⁵

¹ Per tutte le corse con veicoli cingolati fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito e delle piazze d'esercitazione, il percorso deve essere riconosciuto immediatamente prima della corsa.

² Durante la corsa la distanza tra i veicoli cingolati deve essere di almeno 50 metri, tranne durante le corse all'interno dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell'esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d'esercitazione e dei villaggi d'esercitazione.¹²⁶

^{2bis} In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell'esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d'esercitazione e dei villaggi d'esercitazione, i veicoli blindati ruotati o cingolati eccessivamente larghi devono essere contrassegnati con i mezzi previsti a tal fine.¹²⁷

³ Gli equipaggi dei veicoli cingolati possono concedere agli altri utenti della strada il permesso di sorpassare soltanto nei casi in cui tale manovra è consentita dalle norme generali. Sempre che possa essere escluso qualsiasi pericolo, il segno d'invito al sorpasso può essere dato eccezionalmente anche nei punti in cui i segnali o le demarcazioni vietano tale manovra.

⁴ Agli altri utenti della strada deve essere facilitato il sorpasso, se necessario mediante soste.

⁵ In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell'esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d'esercitazione e dei villaggi d'esercitazione la colonna o il singolo veicolo cingolato devono essere preceduti da un veicolo d'accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d'accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo cingolato.¹²⁸

⁶ Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza veicoli d'accompagnamento:

- a. i carri armati granatieri della serie M 113;
- b. i veicoli cingolati da trasporto M 548.¹²⁹

Art. 57a¹³⁰ Comportamento nella circolazione

¹ Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti speciali possono derogare alle norme della

¹²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

¹²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

¹²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6015).

¹²⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013 (RU **2013** 1801). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

¹²⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 467).

¹³⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai loro veicoli d'accompagnamento.

² In ogni caso devono essere rispettate le regole della distanza per:

- a. i veicoli blindati ruotati nelle corse di formazione (art. 67 cpv. 1);
- b. i veicoli cingolati (art. 57 cpv. 2).

Capitolo 5: Trasporto di merci pericolose

Art. 58 Principi

¹ Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.

² Il DDPS può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con il consenso del DATEC.

Art. 59¹³¹ Formazione¹³²

¹ Chi trasporta merci pericolose deve aver assolto la pertinente formazione.¹³³

² L'UCNEs definisce le direttive in materia di formazione ed esami in base alle prescrizioni dell'ADR.¹³⁴

³ Può delegare tale compito a terzi.¹³⁵

Capitolo 6: Norme per la circolazione dei veicoli

Sezione 1: Idoneità alla guida

Art. 60 Idoneità del conducente alla guida

¹ La persona che conduce un veicolo durante il servizio militare, per un'attività militare fuori del servizio o in qualità di personale civile dell'Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l'articolo 65c LM risponde della propria idoneità alla guida. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile alla guida. L'inabilità alla guida è

¹³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

¹³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

¹³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

¹³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

¹³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

considerata in ogni caso provata se il conducente contravviene alle prescrizioni degli articoli 60-63.¹³⁶

² I superiori sorvegliano di massima l' idoneità dei conducenti alla guida.

³ Per quanto concerne l' idoneità alla guida, il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale. Non si applicano gli articoli 61-63.¹³⁷

Art. 61¹³⁸ Tempo di riposo e di guida

¹ La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare deve aver osservato in ogni momento di tale attività un tempo di riposo di sei ore consecutive nelle 24 ore che precedono.¹³⁹

² Durante le esercitazioni il tempo di riposo può essere frazionato. In tal caso deve ammontare ad almeno otto ore. È possibile una suddivisione in blocchi di una volta quattro ore più due volte due ore, di una volta cinque ore più una volta tre ore oppure di due volte quattro ore.

³ È considerato tempo di riposo:

- a. il tempo in cui il conducente non esercita alcuna attività di servizio e ha la possibilità di dormire;
- b. il congedo generale (percorso di andata e ritorno non compreso).

⁴ Le pause ordinate per i pasti non sono considerate come tempo di riposo.

⁵ Su 24 ore, il tempo effettivo di guida non può superare dieci ore.

Art. 62¹⁴⁰ Controllo delle ore d'impiego

La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare tiene un controllo delle ore d'impiego relativo alle 24 ore precedenti alla corsa, che porta sempre con sé.

Art. 63¹⁴¹ Consumo di alcol e stupefacenti

¹ La persona che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un autoveicolo durante il servizio militare o per un'attività militare fuori del servizio,

¹³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

¹³⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

¹³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4423).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4423).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5653).

deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono la corsa.¹⁴²

² Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.¹⁴³

³ L'inedoneità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato stupefacenti.

⁴ Il conducente annuncia immediatamente al medico di truppa il consumo di medicinali e di altre sostanze che possono pregiudicare l' idoneità alla guida e informa il superiore riguardo alla restrizione all' idoneità alla guida. In tal caso il conducente non è autorizzato a mettersi alla guida di un veicolo.

Art. 63a¹⁴⁴ Procedura

¹ Per stabilire l' inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione civile sulla circolazione stradale.

² Nel caso in cui l' accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro precursore di cui all' articolo 11 dell' ordinanza del 28 marzo 2007¹⁴⁵ sul controllo della circolazione stradale, l' inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell' aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conducente interessato riconosce questo valore con la propria firma.

Art. 63b e 63c¹⁴⁶

Sezione 2: Norme della circolazione

Art. 64 Deroghe al diritto civile

¹ Per la circolazione stradale militare si applicano le norme della circolazione civile, sempre che la presente ordinanza non preveda deroghe o disposizioni complementari.

² Le deroghe alle norme della circolazione civile possono essere ammesse soltanto quando le necessità militari lo esigono e sono stati presi le misure di sicurezza

¹⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell' O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁴³ Nuovo testo giusta la cifra II dell' O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2015** 2585).

¹⁴⁴ Introdotto dalla cifra I dell' O del 12 nov. 2008 (RU **2008** 5653). Nuovo testo giusta la cifra II dell' O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2015** 2585).

¹⁴⁵ RS **741.013**

¹⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell' O del 12 nov. 2008 (RU **2008** 5653). Abrogati dalla cifra II dell' O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU **2015** 2585).

necessarie nonché provvedimenti nell'interesse della circolazione in generale. Dette deroghe sono tuttavia escluse su semiautostrade e autostrade.

Art. 65¹⁴⁷ Velocità massime

¹ L'UCNEs può limitare la velocità consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Esso iscrive le restrizioni nella licenza di circolazione.

² ...¹⁴⁸

³ Su semiautostrade e autostrade, i veicoli cingolati possono essere guidati alla velocità massima d'esercizio, tenendo in debita considerazione le condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.

Art. 66 Autostrade e semiautostrade

¹ Possono circolare su semiautostrade e autostrade soltanto con l'autorizzazione dell'UCNEs:

- a. le formazioni di oltre 30 autoveicoli nonché parti di formazioni che si susseguono nello spazio di un'ora e che comprendono complessivamente più di 30 autoveicoli;
- b. i veicoli blindati ruotati, i veicoli speciali e i trasporti speciali che oltrepassano le dimensioni e i limiti di peso di cui all'articolo 54.¹⁴⁹

² Le esercitazioni di combattimento, le sfilate e la posa di segnali e di linee sono vietate sulle autostrade e semiautostrade.

Art. 67 Formazioni di veicoli militari

¹ Fuori delle località, i veicoli militari devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.

² Le soste di formazioni di veicoli sulle strade principali e secondarie sono consentite soltanto quando non esistono altre possibilità e se si provvede a un disciplinamento della circolazione e una segnaletica sufficienti.

³ Il pubblico deve essere informato tempestivamente per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa in merito agli spostamenti di grosse formazioni di veicoli che possono perturbare la circolazione civile o il riposo degli abitanti. L'informazione è di competenza dell'UCNEs.

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

¹⁴⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, con effetto dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 68 Illuminazione

¹ Di giorno gli autoveicoli militari circolano con i fari a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna.¹⁵⁰

² I veicoli militari possono circolare senza luci soltanto dove non è ammessa la circolazione civile e se sono state adottate le necessarie misure di sicurezza.¹⁵¹

Art. 69¹⁵² Corse con la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua

¹ La guida di veicoli da parte di conducenti che portano la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua è ammessa unicamente su terreni d'esercitazione adibiti a tal fine e sbarrati. La truppa assicura, mediante mezzi adeguati quali un'apposita segnaletica, piantoni e osservatori, che i veicoli civili e le persone di condizione civile non abbiano accesso al terreno.

² In caso di oscurità pertinenti zone vietate sono stabilite per le truppe appiedate impiegate nell'esercitazione, se dette truppe non dispongono di occhiali a intensificazione della luce residua o di altri apparecchi per la visione notturna adeguati.

Art. 70¹⁵³ Cinture di sicurezza

¹ Le cinture di sicurezza, se disponibili, devono essere allacciate in tutti gli autoveicoli.

² Sono esonerati dal suddetto obbligo il comandante e l'osservatore dell'area retrostante di veicoli delle categorie di autorizzazioni a condurre 950 e 960.¹⁵⁴

³ Se il comandante ordina di preparare un'uscita rapida, sono esonerati dal suddetto obbligo anche i rimanenti passeggeri.¹⁵⁵

Art. 70a¹⁵⁶ Casco ed equipaggiamento di protezione

I militari portano:

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4423).

¹⁵² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6015).

¹⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4423).

¹⁵⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

¹⁵⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013 (RU **2013** 1801). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

- a. sulle motociclette: il casco militare da moto e l'equipaggiamento di protezione definiti per il tipo di motocicletta in questione dal servizio richiedente a livello di subordinati diretti del capo dell'esercito;
- b. sulle motoleggere: il casco militare da moto e l'equipaggiamento di protezione definito per il tipo di motoleggera in questione dal servizio richiedente a livello di subordinati diretti del capo dell'esercito;
- c. sui ciclomotori e sulle biciclette: il casco militare per ciclisti.

Art. 71 Segnalazione degli animali da sella, da tiro e da soma

Di notte o se le condizioni meteorologiche lo richiedono, gli animali da sella, da tiro e da soma impiegati dalla truppa devono portare gambali alti riflettenti.

Art. 72 Segnalazione dei pedoni

¹ Durante il tempo di lavoro, non appena si spostano a piedi su strade pubbliche e se le condizioni di visibilità lo richiedono (segnatamente in caso di nebbia), i militari portano le fasce riflettenti da applicare agli scarponi.

² Di notte e se le condizioni meteorologiche lo richiedono, le colonne di pedoni su strade pubbliche sono segnalate almeno all'inizio e alla fine con un'adeguata fonte luminosa anabbagliante (pila tascabile, torcia elettrica ecc.).

Sezione 4: Lavori sulle strade

Art. 73 Misure di sicurezza generali

¹ In situazioni pericolose, quali lavori sul lato sinistro della strada, su strade a traffico veloce, di notte o in caso di scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche ecc., deve essere accesa la luce gialla di pericolo; se necessario la circolazione deve essere disciplinata conformemente all'articolo 9.

² Ogni membro della truppa che esegue lavori sulla strada è equipaggiato almeno di un giubbotto di segnalazione riflettente e due gambali alti riflettenti.¹⁵⁷

³ Gli organi della truppa addetti al disciplinamento della circolazione sono inoltre equipaggiati di guanti bianchi con maniche o di soprammaniche e, di notte, con torce elettriche.¹⁵⁸

Art. 74 Posa di linee telefoniche e di condotte dell'acqua

Se posa linee telefoniche o condotte dell'acqua accanto a strade o al di sopra di strade, la truppa provvede alle misure di sicurezza e alla segnaletica necessarie. Se il tratto utilizzato per la posa si trova accanto alla strada, la segnaletica è necessaria soltanto

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

¹⁵⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

se le linee o le condotte restringono o ostacolano la carreggiata. In caso di impiego di passatubi si deve inoltre procedere al disciplinamento della circolazione.

Capitolo 7: Misure di polizia in relazione con la circolazione stradale

Art. 75 Truppa

¹ La truppa sorveglia essa stessa la circolazione stradale militare nel proprio settore. Essa provvede al disciplinamento della circolazione e alla disciplina stradale e vigila sull'osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione.

² Per la durata del pertinente impiego, il disciplinamento della circolazione da parte della truppa comprende anche il traffico civile.

³ La truppa deve ottenere il consenso della polizia civile se intende disciplinare la circolazione per scopi d'istruzione oppure agli incroci muniti di segnali luminosi.

⁴ Le formazioni della circolazione militare sono segnatamente competenti per l'organizzazione della circolazione in occasione di spostamenti e trasporti nonché per la sorveglianza della circolazione.

⁵ Gli organi che disciplinano la circolazione portano l'equipaggiamento di sicurezza specifico.

Art. 76 Polizia militare

¹ La polizia militare provvede in generale alla sicurezza della circolazione stradale militare. Essa è segnatamente competente per:

- a. l'esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- b. il controllo degli autoveicoli civili guidati da militari in servizio militare;
- c. l'accertamento dei fatti in occasione di incidenti della circolazione militari.

² Per l'adempimento dei suoi compiti, la polizia militare dispone dei poteri di cui all'articolo 54 LCStr.

³ La polizia militare interviene nei confronti di utenti civili della strada soltanto nel caso in cui essi rappresentino un pericolo per la circolazione. Essa fa capo senza indugio alla polizia civile competente.

Art. 77 Annunci

Gli organi di polizia annunciano le infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale commesse da utenti militari della strada al comandante della persona colpevole.

Art. 78¹⁵⁹ Costatazione dell'inidoneità alla guida, prelievi di sangue e delle urine e altri test preliminari

¹ La polizia militare, gli organi della giustizia militare o il comandante di truppa possono ordinare un prelievo di sangue o di urina oppure ogni altro test preliminare che si riveli necessario.

² Soltanto il giudice istruttore militare è competente per ordinare un prelievo o un test preliminare quando deve essere eseguito contro la volontà della persona interessata.

³ I prelievi di sangue o di urina e gli altri test preliminari sono eseguiti esclusivamente da un medico di truppa o da un medico civile. Quest'ultimi provvedono affinché il prelievo sia inviato per l'analisi a un istituto riconosciuto dall'USTRA.

Capitolo 8: Incidenti della circolazione

Sezione 1:

Preservazione dei mezzi di prova, ricorso alla polizia e alla giustizia militare

Art. 79 Apparecchio per la registrazione dei dati e odocronografo¹⁶⁰

¹ In caso di incidente della circolazione o di sinistro secondo l'articolo 80, se il veicolo è provvisto di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un odocronografo, il supporto di dati dell'apparecchio per la registrazione dei dati o il foglio dell'odocronografo devono essere messi al sicuro sul luogo dell'incidente prima del recupero o dello spostamento del veicolo.¹⁶¹

² Essi sono inviati senza indugio alla polizia militare per la valutazione.¹⁶²

³ Prima della riutilizzazione del veicolo, ma al più tardi dopo 48 ore, la truppa è responsabile del montaggio di un nuovo supporto di dati.

Art. 80¹⁶³ Ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia

¹ In caso di incidente della circolazione o di sinistro in cui sono coinvolti veicoli militari, il ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia militare o civile è imperativamente necessario se:

- a. vi sono stati feriti gravi o morti;
- b. i fatti sono poco chiari oppure sono contestati;

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

¹⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

¹⁶³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

- c. si presume negligenza grave o intenzionalità; o
- d. l'ammontare complessivo del danno è superiore a 50 000 franchi.

² Il ricorso alla polizia militare o civile è imperativamente necessario anche quando il danno ammonta complessivamente ad almeno 5000 franchi.

Sezione 2:¹⁶⁴ Liquidazione dei sinistri

Art. 81 Responsabilità della Confederazione e partecipazione alle spese

¹ La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. In caso di uso autorizzato di veicoli privati per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell'assicurazione dei veicoli a motore privata.

² Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito ad azioni di rivalsa nei confronti di militari e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli militari.

³ Ai conducenti di veicoli non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.

Art. 82

Abrogato

Sezione 3: Annunci e riparazione

Art. 83¹⁶⁵ Notifica d'incidente e avviso di sinistro

¹ Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono sempre essere notificati al superiore.

² Il superiore inoltra entro cinque giorni al Centro danni DDPS, mediante il modulo «Notifica d'incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione», le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri.¹⁶⁶

³ Se vi sono stati militari feriti o morti, il superiore inoltra senza indugio la notifica anche all'assicurazione militare.¹⁶⁷

⁴ In caso di uso di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente del veicolo informa inoltre la propria assicurazione dei veicoli a motore.

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

Art. 84¹⁶⁸**Art. 85** Incidenti gravi e informazione dei parenti

¹ In caso di incidenti gravi con veicoli militari, in via aggiuntiva al ricorso alle persone e agli organi secondo l'articolo 80 e alle notifiche di cui all'articolo 83, la prima notifica deve essere fatta subito per telefono al servizio di picchetto del DDPS e confermata senza indugio mediante l'apposito modulo.¹⁶⁹

² Il comandante competente è responsabile per un'informazione immediata dei parenti di militari feriti o deceduti.

Art. 86¹⁷⁰**Art. 87**¹⁷¹ Riparazione

I veicoli militari danneggiati possono essere riparati al più presto al termine di un periodo d'attesa di 14 giorni. Sono riservate le istruzioni di altro tenore degli organi incaricati dell'inchiesta, dell'UCNEs o del Centro danni DDPS.

Capitolo 9: Disposizioni finali**Art. 88**¹⁷² Esecuzione

¹ La BLEs emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

² Se dette istruzioni hanno ripercussioni sulla circolazione civile, la BLEs richiede il previo consenso dell'USTRA.

Art. 89 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 agosto 1994¹⁷³ sulla circolazione stradale militare (OCSM) è abrogata.

Art. 90 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

¹⁶⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

¹⁷⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1801).

¹⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6015).

¹⁷³ [RU **1994** 2211, **1996** 158, **1997** 2779 II 29, **1998** 1796 art. 1 n. 1]

...¹⁷⁴

Art. 91 Disposizioni transitorie

¹ La licenza di condurre militare di colore rosso mantiene la sua validità.

² I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato di approvazione conformemente all'ADR per il trasporto in colli di merci pericolose.¹⁷⁵

³ a ⁴ ...¹⁷⁶

⁵ I rimorchi militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 1995 non vengono equipaggiati con un cuneo.

⁶ I veicoli militari ammessi alla circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 1983 non devono essere riequipaggiati. Le omologazioni decise giusta il diritto anteriore mantengono la loro validità.

⁷ Per i rimorchi militari già in circolazione non va portata con sé la licenza di circolazione, sempre che i veicoli trattori ammessi e la velocità massima consentita siano indicati su un pannello applicato al rimorchio. La licenza è depositata presso il fornitore del rimorchio.

Art. 91a¹⁷⁷ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 novembre 2008

¹ Tutti i veicoli blindati ruotati dell'esercito messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 sono equipaggiati con un apparecchio per la registrazione dei dati o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.

² I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d'ammissione conformemente all'ADR¹⁷⁸ per il trasporto in colli di merci pericolose.

³ ...¹⁷⁹

⁴ Le automobili PUCH/MBG a otto posti e i veicoli militari della classe N2, messi in circolazione prima del 1° marzo 2006 e provvisti di panche disposte trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, non devono essere dotati di cinture addominali.

¹⁷⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2004 945**.

¹⁷⁵ Abrogati dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008 (RU **2008 5653**). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024 749**).

¹⁷⁶ Abrogati dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008 5653**).

¹⁷⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008 5653**).

¹⁷⁸ RS **0.741.621**

¹⁷⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 27 mag. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU **2015 1695**).

Art. 91b¹⁸⁰**Art. 91c**¹⁸¹ Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2016

¹ Le autorizzazioni a condurre per le quali è stata rilasciata una licenza di condurre militare di colore giallo possono essere sostituite con autorizzazioni a condurre militari secondo il nuovo diritto fino al più tardi al 31 dicembre 2017.

² Dopo detta data perdono la loro validità.

Art. 91d¹⁸² Disposizione transitoria della modifica del 13 febbraio 2019

Le targhe militari che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 43a possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.

Art. 92 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2004.

¹⁸⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 mag. 2015 (RU **2015** 1695). Abrogata dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 811).

¹⁸¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4423).

¹⁸² Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU **2019** 771).

*Allegato 1*¹⁸³
(art. 41 cpv. 2 e 58)

Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose

Parte 1 Disposizioni generali

1100 Campo d'applicazione e applicabilità

- 1101 La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano in linea di principio sull'ordinanza del 29 novembre 2002¹⁸⁴ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).
- 1102 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza sono applicabili:
- alla truppa in servizio militare, se essa interviene ai sensi del capitolo 1.4 ADR¹⁸⁵ in qualità di mittente, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore o scaricatore di merci pericolose;
 - al personale militare e agli insegnanti specialisti che durante la loro attività professionale trasportano merci pericolose con veicoli militari;
 - al personale civile dell'Aggruppamento Difesa che nell'adempimento dei suoi compiti trasporta merci pericolose con veicoli della Confederazione.
- 1103 Gli allegati 1 e 2 non si applicano:
- su territorio estero;
 - ai trasporti eseguiti da fornitori civili di prestazioni;
 - nel quadro di attività fuori del servizio;

¹⁸³ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 14 giu. 2013 (RU **2013** 1801). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 16 nov. 2016 (RU **2016** 4423), dall'all. 11 n. 2 dell'O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione (RU **2017** 4261), dalle cifre II cpv. 1 delle O del 13 feb. 2019 (RU **2019** 771), del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6015), del 23 nov. 2022 (RU **2022** 811) e del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 749).

¹⁸⁴ RS **741.621**

¹⁸⁵ RS **0.741.621**

- d. se sono trasportate merci pericolose non menzionate nell'allegato 2, fatta eccezione per le munizioni di nuovo acquisto;
 - e. ai trasporti di rifiuti, segnatamente di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo, a destinazione di imprese civili di smaltimento ai sensi dell'ordinanza del 22 giugno 2005¹⁸⁶ sul traffico di rifiuti.
- 1104 Di regola, i trasporti di merci pericolose che non rientrano nel campo d'applicazione degli allegati 1 e 2 sottostanno alle prescrizioni civili in materia di trasporto. Tali prescrizioni possono essere eventualmente completate con disposizioni nazionali o internazionali, per esempio con memorandum d'intesa (MOU), regole di impiego e di comportamento (ROE/ROB), accordi multilaterali o decisioni e autorizzazioni eccezionali di durata limitata rilasciate dalle autorità nazionali competenti.
- 1105 I veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili nonché veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) nonché i loro conducenti sono soggetti alla SDR/ADR.
- 1106 L'UCNEs può, con il consenso dell'USTRa, autorizzare deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i veicoli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei veicoli e dei gruppi elettrogeni.

1200 Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto

- 1201 Gli allegati 1 e 2 non si applicano:
- a. ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento con una capacità massima di 450 litri, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;
 - b. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in sicurezza;
 - c. ai trasporti di merci della classe 1 che sono considerate parte integrante del sistema d'arma e che servono all'impiego delle armi di bordo; a condizione che i conducenti ricevano una formazione secondo i capitoli 1.3 e 8.2.3 SDR/ADR;
 - d. ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiati l'equipaggio del veicolo e i passeggeri, a condizione che le merci pericolose trasportate siano previste per l'impiego immediato dell'equipaggio del veicolo e dei passeggeri.

¹⁸⁶ RS 814.610

1300 Esenzioni relative al trasporto di gas

1301 Gli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:

- a. gas dei gruppi A e O se, a una temperatura di 20 °C, la pressione del gas nel recipiente o nel serbatoio è di 200 kPa (2 bar) al massimo e il gas non è un gas liquefatto o un gas liquefatto refrigerato; ciò vale per qualsiasi tipo di recipiente o serbatoio, ad esempio anche per parti di macchinari e di apparecchi;
- b. gas negli equipaggiamenti del veicolo o della sua sovrastruttura;
- c. gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto.

1400 Esenzioni relative al trasporto di combustibili liquidi

1401 Gli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:

- a. combustibili, che servono alla propulsione del veicolo o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati sull'unità di trasporto agli appositi equipaggiamenti;
- b. combustibili in serbatoi di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto (quali le imbarcazioni) trasportati come carico, se tali combustibili sono destinati alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti, nonché dei relativi combustibili di riserva in recipienti portatili (quali le taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti.

1500 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l'accumulo e la generazione di energia elettrica

1501 Gli allegati 1 e 2 non si applicano ai dispositivi per l'accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all'idruro di metallo, pile a combustibile):

- a. installati in un veicolo che esegue un'operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;
- b. contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un'utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile).

1502 I trasporti di dispositivi per l'accumulo e la generazione di energia elettrica difettosi sono soggetti alle prescrizioni della SDR/ADR e sono esclusi dalle esenzioni di cui al numero 1501.

1600 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

- 1601 Salvo indicazione contraria, nell'allegato 2 sono utilizzate le seguenti unità di misura:
- per gli oggetti: la massa complessiva in kg degli oggetti, imballaggi non compresi (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
 - per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg;
 - per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri.
- 1602 Quando nella medesima unità di trasporto sono trasportate merci pericolose, la somma delle quantità di materie e di oggetti, moltiplicata per il rispettivo fattore della merce pericolosa menzionato nella colonna 8 dell'allegato 2, non deve superare 1000 (limite libero).
- 1603 Le merci pericolose esenti giusta i numeri 1200–1501 non sono considerate nel calcolo di cui al numero 1602.
- 1604 Quando non sono superati i valori calcolati conformemente al numero 1602, le merci pericolose possono essere trasportate in colli nella medesima unità di trasporto, senza che si debbano applicare le seguenti disposizioni del presente allegato:
- numero 1701;
 - parte 8 ad eccezione dei numeri 8101, 8106, 8110–8112, 8205, 8301–8303 e 8305–8403;
 - parte 9;
 - parte 10, tabella 10B.

1700 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

- 1701 Nelle gallerie contrassegnate con il segnale «Galleria» (art. 45 cpv. 3 e all. 2 n. 4.07 dell'O del 5 set. 1979¹⁸⁷ sulla segnaletica stradale, OSStr), i veicoli che trasportano merci pericolose oltre il limite libero possono circolare soltanto sulla corsia di destra.
- 1702 Ai veicoli che trasportano merci pericolose è vietato, o autorizzato con restrizioni, circolare sui tratti stradali indicati con gli appositi segnali (all. 2 n. 2.10.1 – segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» –, 2.11 – segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» – e art. 19 cpv. 1 OSStr). Tali tratti e le relative restrizioni figurano nella parte 10, tabelle 10A e 10B, nonché nell'allegato 2 della presente ordinanza.

¹⁸⁷ RS 741.21

- 1703 In particolari casi di rigore e d'intesa con le autorità civili competenti, l'UCNEs può rilasciare un'autorizzazione unica per il passaggio nelle gallerie indicate nella parte 10, tabella 10B, con merci pericolose che eccedono i limiti prescritti. Al riguardo possono essere ordinate misure d'esercizio specifiche (tra l'altro, passaggio in determinate ore del giorno, passaggio in convogli scortati da veicoli di accompagnamento o impiego di particolari dispositivi di avvertimento).

1800 Trasporti di materiale radioattivo

- 1801 Il materiale dell'esercito con materiale radioattivo che conformemente alla SDR/ADR può essere trasportato come collo esente e gli oggetti ammessi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in virtù dell'articolo 15 dell'ordinanza del 26 aprile 2017¹⁸⁸ sulla radioprotezione non sottostanno alle prescrizioni in materia di trasporti della SDR/ADR concernenti la classe 7.
- 1802 In tutti gli altri casi, segnatamente se il materiale è menzionato con la specificazione dei nuclidi in una licenza per l'impiego di radiazioni ionizzanti dell'UFSP, devono imperativamente essere osservate le disposizioni della SDR/ADR concernenti la classe 7. I trasporti di tale natura devono essere annunciati all'UCNEs con almeno dieci giorni di anticipo.

1900 Regolamentazione delle autorizzazioni per trasporti secondo i numeri 1703–1802 e controlli

- 1901 Il conducente del veicolo deve portare con sé l'autorizzazione rilasciata dall'UCNEs dal luogo di carico fino al luogo di destinazione.

Autorità che rilascia il visto o l'autorizzazione:

Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs)

CH-3003 Berna

Tel. +41 (0)58 464 33 33

Parte 2 Classificazione

- 2100 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sull'ADR.

¹⁸⁸ RS 814.501

Parte 3 Lista delle merci pericolose e delle disposizioni speciali

3100 Le merci pericolose sono menzionate nell'allegato 2 unitamente alle pertinenti disposizioni speciali.

Parte 4 Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

- 4100 Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d'ordinanza quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione con cui sono state fornite o che sono stati messi a disposizione per tale scopo. I sacchi della spazzatura o i sacchi per i bossoli non sono considerati imballaggi omologati e segnatamente non possono essere impiegati per la restituzione di munizioni inutilizzate. Non è autorizzato l'impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.
- 4200 In deroga alle disposizioni della SDR e dell'ADR, i serbatoi di carburante vuoti, non ripuliti, per i velivoli delle Forze aeree, che hanno contenuto cherosene (No ONU 1223) o carburante per aviogetti (No ONU 1863, gruppo d'imballaggio III), possono essere trasportati alle seguenti condizioni:
- a. la capacità di ogni serbatoio non è superiore ai 1500 litri;
 - b. i serbatoi sono fusti cilindrici in lega di alluminio con uno spessore della parete di 2–3 mm, muniti di aperture di riempimento con dispositivi di chiusura e di raccordi di svuotamento nella parte superiore. Essi non sono soggetti alle prescrizioni relative a uso, costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura conformemente ai capitoli 4.3 e 6.8 SDR/ADR;
 - c. durante il trasporto, tali raccordi di svuotamento sono chiusi ermeticamente con tappi di gomma oppure mediante appositi dispositivi di chiusura;
 - d. i serbatoi sono fissati in telai o involucri da trasporto impilabili in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto;
 - e. i serbatoi sono trasportati con le aperture chiuse ermeticamente oppure, se possibile, su veicoli chiusi o su veicoli telonati con sufficiente aerazione;
 - f. le pareti esterne dei serbatoi o dei relativi telai o involucri da trasporto sono contrassegnate sulle due fiancate nonché davanti e dietro conformemente al capoverso 5.3.1.7.3 e alla sezione 5.3.6 SDR/ADR;

- g. se le marcature affisse conformemente alla lettera f non sono visibili all'esterno del veicolo, devono essere affissi le medesime etichette (placard) e i medesimi marchi anche sulle due fiancate del veicolo e dietro il veicolo. Davanti e dietro l'unità di trasporto deve in ogni caso trovarsi un pannello arancio senza numero d'identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
 - h. nel documento di trasporto sono riportate le seguenti informazioni:
«Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1223 cherosene, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE» o
«Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1863 carburante per aviogetti, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE».
Tutte le altre disposizioni della SDR e dell'ADR rimangono applicabili.
- 4300 In deroga alle disposizioni della SDR e dell'ADR, i caricatori di munizioni F18 delle Forze aeree carichi possono essere trasportati come segue:
- a. il tamburo di munizioni può essere munito soltanto di CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI No ONU 339 (CAN AV 20MM 92 CART ESER 97 o CAN AV 20MM 92 CART POLI), 1.4C;
 - b. nei nastri d'alimentazione non è consentita la presenza di alcuna munizione;
 - c. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere marcati con il numero ONU, la denominazione e un'etichetta di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR;
 - d. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere coperti con il tendone di protezione appositamente realizzato a tal fine. Il tendone deve recare sulle due fiancate le iscrizioni «SOVRIMBALLAGGIO» nonché le etichette di pericolo 1.4C e i marchi «UN0339 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES».
 - e. le bombole per gas compressi (capacità nominale di 33 litri ciascuna) con No ONU 1066 AZOTO COMPRESSO devono essere vuote. Le valvole devono essere aperte, le parti superiori della bombola devono essere munite di un cappuccio recante l'iscrizione «Flasche leer, Ventil offen/Bouteille vide, valve ouverte». Le bombole per gas compressi parzialmente o totalmente cariche devono essere rimosse, munite di un cappello di protezione della valvola e trasportate, assicurate, in un altro veicolo;
 - f. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere trasportati in veicoli telonati o chiusi marcati sulle due fiancate nonché dietro il veicolo con etichette (placard) conformemente ai capitoli 5.3 SDR/ADR. Davanti e dietro l'unità di trasporto deve trovarsi un pannello arancio senza numero d'identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;

- g. conformemente al capoverso 5.4.1.1.1 e) SDR/ADR, nel documento di trasporto è riportata la seguente informazione: «Caricatori di munizioni F18».
- Tutte le altre disposizioni della SDR e dell'ADR rimangono applicabili.

Parte 5 Procedure di spedizione

5100 Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza, segnatamente per quanto riguarda l'imballaggio, il divieto di carico in comune, la presenza delle istruzioni scritte da portare con sé ed eventualmente del documento di trasporto.

5200 Marcatura ed etichettatura

- 5201 Le munizioni nell'imballaggio originale possono essere trasportate senza recare una marcatura e un'etichettatura ai sensi delle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 SDR/ADR.
- 5202 In deroga alla SDR e all'ADR, nell'esercito le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti:
- 1.1B per il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1, 1.2 e 1.4;
 - 1.1E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1;
 - 1.2E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4.
- 5203 Le merci pericolose della classe 1 possono recare anche nell'esercito le etichette di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR.
- 5204 In occasione della restituzione di imballaggi o sovrimballaggi, vuoti e ripuliti, che hanno contenuto merci della classe 1, le identificazioni delle merci pericolose (numero ONU e denominazione) e le relative etichettature (etichetta di pericolo) devono essere rimosse, coperte o cancellate. Sono considerate coperte anche nei casi in cui gli imballaggi vuoti sono impilati e legati su palette in modo che le identificazioni delle merci pericolose e le relative etichettature siano rivolte verso l'interno e non siano visibili all'esterno.

Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne

6100 Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove della SDR e dell'ADR per imballaggi, grandi recipienti (IBC), grandi imballaggi e cisterne si applicano per analogia. L'Aggruppamento armasuisse è autorizzato a verificare gli imballaggi. Esso può, con il consenso di un organismo di valutazione della conformità designato secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012¹⁸⁹ sui mezzi di contenimento per merci pericolose, autorizzare deroghe alla SDR e all'ADR.

Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione

7100 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.

7200 Divieto di carico in comune

7201 Se è rispettata una distanza di sicurezza di almeno 1 m, il carico in comune è ammesso per 591-4710 RSG 2000, 591-4712 RSG 23, 594-7910 MARK RSG 2000, 591-7912 MARK RSG 23, 594-7900 MARK SPRAY MARK RSG 2000 nonché 594-7902 DOSE MARK RSG 23. È proibito il carico in comune di altre merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie e oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4.

7202 Il divieto di carico in comune non si applica tra il veicolo trattore e il suo rimorchio.

7300 Limitazioni relative a materie e oggetti esplosivi

7301 La massa netta totale in kg di materia esplosiva (o, nel caso di oggetti esplosivi, la massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell'insieme degli oggetti) che può essere trasportata in un'unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni della tabella seguente.

Divisione	1.1-1.3	1.4	Imballaggi vuoti non ripuliti	
Gruppo di compatibilità	eccetto 1.1A	eccetto 1.4S	1.4S	
Unità di trasporto convenzionale	1 000 kg MEN	1 000 kg MEN	illimitata	illimitata

¹⁸⁹ RS 930.111.4

Divisione	1.1–1.3	1.4	Imballaggi vuoti non ripuliti	
Gruppo di compatibilità	eccetto 1.1A	eccetto 1.4S	1.4S	
Unità di trasporto EX/II	5 000 kg MEN	15 000 kg MEN	illimitata	illimitata
Unità di trasporto EX/III	16 000 kg MEN	16 000 kg MEN	illimitata	illimitata

- 7302 Se materie e oggetti delle differenti divisioni della classe 1 sono caricati nella medesima unità di trasporto e sono rispettati i divieti di carico in comune dei numeri 7200–7202, l'intero carico deve essere trattato come se appartenesse alla divisione più pericolosa (secondo l'ordine di successione seguente: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Tuttavia la massa netta delle materie esplosive del gruppo di compatibilità S non è considerata nella limitazione delle quantità di merci trasportate.

Parte 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione

8100 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo

- 8101 Per il trasporto di merci pericolose in colli, il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR non è necessario se il mittente è la truppa in servizio militare.
- 8102 Per il trasporto di merci pericolose in veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, in cisterne mobili nonché in veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) è sempre necessario il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR.
- 8103 In caso di trasporti di merci pericolose oltre i limiti liberi devono sempre essere portate con sé, in un punto facilmente accessibile della cabina dell'equipaggio del veicolo, le istruzioni scritte conformemente all'ADR.
- 8104 Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore ai membri dell'equipaggio del veicolo, nelle rispettive lingue, prima della partenza.
- 8105 Il trasportatore deve vigilare affinché ogni membro dell'equipaggio del veicolo sia in grado di comprendere e di applicare correttamente dette istruzioni.

- 8106 Prima della partenza i membri dell'equipaggio del veicolo devono informarsi di propria iniziativa in merito alle merci pericolose caricate e consultare le istruzioni scritte riguardo alle misure da adottare in caso di incidente o di emergenza.
- 8107 La truppa in servizio militare, il personale militare e gli insegnanti specialisti che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero non sono tenuti a recare con sé l'equipaggiamento di protezione individuale menzionato nelle istruzioni scritte.
- 8108 È necessario munire della marcatura di colore arancio e di etichette (placard) unicamente le unità di trasporto con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili, veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) nonché con merci alla rinfusa.
- 8109 Sempre che l'intera unità di trasporto ne sia dotata, in caso di trasporti di colli che eccedono il limite libero devono per principio essere esposti i pannelli di segnalazione di colore arancio. Le deroghe e le eccezioni sono disciplinate al numero 8110.
- 8110 In situazione straordinaria, per il trasporto di merci pericolose su veicoli chiusi o su veicoli telonati si rinuncia all'applicazione di etichette e alla marcatura con pannelli arancioni. In situazione normale e in situazione particolare, lo Stato maggiore dell'esercito è autorizzato, in base alla situazione di minaccia o di pericolo, a vietare a tempo determinato di apporre qualsiasi identificazione delle merci pericolose a unità di trasporto chiuse o telonate (capitolo 1.10 SDR/ADR; impedimento di furti e usi impropri).
- 8111 I veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) con oltre 500 litri di merci della classe 3 oppure oltre 25 taniche di carburante vuote non ripulite o parzialmente piene, devono essere muniti almeno di un estintore da 12 kg di polvere ABC, di un sacco di materiale assorbente, di una pala di materiale antiscintilla e di due segnali d'avvertimento autoportanti (per es. coni o triangoli riflettenti oppure luci lampeggianti di colore arancio indipendenti dall'equipaggiamento elettrico del veicolo).
- 8112 Quando la truppa in servizio militare o personale militare oppure insegnanti specialisti trasportano merci pericolose in colli, l'equipaggiamento standard delle unità di trasporto militari non deve essere completato con gli oggetti d'equipaggiamento (mezzi di estinzione incendio e altro equipaggiamento) di cui alle sezioni 8.1.4 e 8.1.5 SDR/ADR.

8200 Prescrizioni relative alla formazione dei conducenti

- 8201 Chi trasporta merci pericolose oltre il limite libero deve avere assolto la pertinente formazione. Per il trasporto di merci pericolose al di sotto del limite libero è sufficiente un'istruzione secondo il capitolo 1.3 e la sezione 8.2.3 SDR/ADR.
- 8202 Necessitano del certificato di formazione ADR secondo la sottosezione 8.2.2.8 SDR/ADR per il trasporto di merci pericolose in colli:

- a. i conducenti di veicoli ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione a condurre militare della categoria 930/930E dopo il 1° gennaio 2004 e che eseguono, in servizio militare, trasporti di merci pericolose in colli oltre il limite libero in veicoli il cui peso totale eccede 7,5 t;
 - b. il personale militare e civile dell'Aggruppamento Difesa che trasporta merci pericolose in colli oltre il limite libero.
- 8203 Necessitano del certificato di formazione ADR per il trasporto di merci pericolose in cisterne i conducenti:
- a. di veicoli con i quali sono trasportate merci pericolose in cisterne fisse o in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m³;
 - b. di veicoli batteria aventi una capacità totale superiore a 1 m³;
 - c. di veicoli che trasportano merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m³ su un'unità di trasporto;
 - d. di veicoli con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte.
- 8204 Non necessitano del certificato di formazione ADR in servizio militare:
- a. i conducenti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione a condurre militare della categoria 930/930E prima del 1° gennaio 2004 e che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero;
 - b. i conducenti di veicoli il cui peso totale non eccede 7,5 t e che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero;
 - c. gli artigiani di truppa che eseguono corse d'esercitazione e di controllo con cisterne o con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte vuoti non ripuliti;
 - d. i conducenti in possesso dell'autorizzazione a condurre militare della categoria 930 per l'istruzione al sistema di trasporto a sovrastruttura intercambiabile di carico di container per il rifornimento di carburante non ripuliti e vuoti su piazze d'istruzione di proprietà della Confederazione, se l'istruzione ha luogo sotto la supervisione di esperti.
- Detti conducenti ricevono una formazione secondo i capitoli 1.3 e 8.2 SDR/ADR.
- 8205 Le Formazioni d'addestramento (FOA) interessate organizzano tutti i corsi iniziali e di aggiornamento del corso di base e dei corsi di specializzazione nonché i relativi esami.
- 8206 (riservato)
- 8207 A prescindere dall'organizzatore della formazione, i certificati di formazione ADR civili rilasciati in Svizzera mantengono la loro integrale validità nell'esercito.

- 8208 La durata di validità del certificato di formazione ADR è limitata a cinque anni; essa può essere prorogata 12 mesi prima della scadenza per altri cinque anni con un aggiornamento della formazione e il successivo esame di controllo. La nuova durata di validità decorre alla data di scadenza del precedente certificato di formazione ADR.
- 8209 Se l'aggiornamento della formazione non può essere assolto prima della scadenza, il titolare del certificato di formazione ADR scaduto deve frequentare un corso di base completo ed eventuali corsi di specializzazione e superare gli esami di controllo.
- 8210 In sostituzione del certificato di formazione ADR, per i conducenti di veicoli è valevole, per una durata massima di un mese dal superamento del corrispondente esame, la conferma nel «controllo dell'istruzione per conducenti di autoveicoli» alla rubrica «formazione ADR/SDR».

8300 Prescrizioni varie da osservare da parte dell'equipaggio del veicolo

- 8301 Durante il trasporto, all'equipaggio del veicolo e ai passeggeri è vietato aprire un collo contenente merci pericolose. Questa prescrizione non è applicabile ai conducenti:
- di veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) ai sensi del numero 8111;
 - di veicoli titolari di un'autorizzazione secondo il numero 8203 e che hanno beneficiato di un'istruzione tecnica al veicolo con sistema di rifornimento di dimensioni ridotte. Essi sono autorizzati, per il rifornimento, ad aprire i moduli cisterna (IBC).
- 8302 Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare nei veicoli e nelle vicinanze di merci pericolose.
- 8303 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l'ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.
- 8304 Il conducente del veicolo deve inoltre adottare le misure prescritte dalle istruzioni scritte, sempre che in tale occasione non esponga sé stesso o terzi a inutili pericoli.
- 8305 I passeggeri sono tenuti a prestare aiuto.

8400 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

- 8401 Le soste e il parcheggio volontari di un veicolo con merci pericolose su strade pubbliche sono vietati qualora non lo richieda il trasporto stesso (carico, scarico, controllo dei veicoli o del carico, pause prescritte dalla legge, cattive condizioni meteorologiche). Se è necessario sostare e parcheggiare, dev'essere assicurata la sorveglianza del veicolo e del suo carico secondo le disposizioni dell'organo di sicurezza e dipendenza dell'attuale situazione di pericolo.

- 8402 In caso di minacce o pericoli acuti, lo Stato maggiore dell'esercito può emanare prescrizioni di sicurezza supplementari nel senso del capitolo 1.10 SDR/ADR. Altrimenti devono essere applicate le misure di sicurezza prescritte nei piani di sicurezza del settore dipartimentale Difesa.
- 8403 Per le merci della classe 1 soggette a prescrizioni di sicurezza più restrittive (contrassegnate con una stella nella colonna 3 dell'allegato 2) a causa del pericolo di abuso o furto, si applicano le disposizioni/prescrizioni di sicurezza potenziate stabilite nelle pertinenti istruzioni del capo dell'esercito.

8500 Prescrizioni supplementari per classi e merci particolari

8600 Restrizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali

- 8601 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei casi in cui il passaggio di veicoli nelle gallerie stradali è oggetto di restrizioni conformemente al numero 1702 e alla parte 10, tabella 10B.
- 8602 Le restrizioni al trasporto di specifiche merci pericolose nelle gallerie sono basate sul codice di restrizione in galleria indicato per le rispettive merci nella colonna 10 dell'allegato 2. Quando è indicato «->» invece di uno dei codici di restrizione in galleria, le merci pericolose non sono soggette ad alcuna restrizione in galleria.
- 8603 Se un'unità di trasporto contiene merci pericolose alle quali sono stati assegnati differenti codici di restrizione in galleria, all'insieme del carico deve essere assegnato il codice di restrizione in galleria più restrittivo.
- 8604 Le merci pericolose trasportate conformemente ai numeri 1201-1604 non sono oggetto di restrizioni al passaggio nelle gallerie e non devono essere considerate nella determinazione del codice di restrizione in galleria da assegnare all'insieme del carico di un'unità di trasporto.
- 8605 Una volta determinato il codice di restrizione in galleria da assegnare all'insieme del carico di un'unità di trasporto, le restrizioni applicabili al passaggio di tale unità di trasporto nelle gallerie sono le seguenti:

Codice di restrizione in galleria applicabile all'insieme del carico	Restrizione
B	Passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E.
B1000C	Trasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto: – supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E;

Codice di restrizione in galleria applicabile all'insieme del carico	Restrizione
	– non supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.
B/D	Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
B/E	Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
C	Passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.
C5000D	Trasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto: – supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E; – non supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
C/D	Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
C/E	Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
D	Passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
D/E	Trasporto alla rinfusa o in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E. Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
E	Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
–	Passaggio autorizzato in tutte le gallerie.

Codice di restrizione in galleria applicabile all'insieme del carico	Restrizione
--	-------------

ESEMPIO: per un'unità di trasporto con No ONU 0487 SEGNALI FUMOGENI (PET URL), codice di classificazione 1.3G, codice di restrizione in galleria C5000D, che trasporta una massa netta totale di materie esplosive pari a 3000 kg, il passaggio è vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli

9100 I veicoli militari non hanno bisogno di alcuna iscrizione nella licenza di circolazione quale attestato di un'assicurazione di responsabilità civile aumentata.

Parte 10 Trattati stradali con restrizioni al trasporto

10A Trattati stradali in prossimità di acque protette

Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di determinate merci pericolose è vietato oppure limitato (allegato 2 colonna 11).

AG Baden/Dättwil, «Täferstrasse» (lunghezza ca. 250 m);

AG Frick–Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);

AG Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratta tra «Berghof» (punto 663) e l'«immobile del ristorante Waldegg»;

AG Strada cantonale 420, tratta tra Mülligen, lunghezza 400 m e Birmenstorf, lunghezza 500 m¹;

AG Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);

AG Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);

BE Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);

BE Strada cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compresa la biforcazione in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);

- BE Neueneegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km);
- BE Seedorf, strada comunale Rähbhalen–biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
- BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tratta tra lo sbocco «Auhafen» e il raccordo Hagnau, lunghezza 2,4 km);
- BS Basilea e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse», lunghezza ca. 1 km);
- BS Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)¹;
- BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tratta tra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)¹;
- BS Riehen, «Weilstrasse» (tratta tra «Lörracherstrasse» e posto di dogana della «Weilstrasse», lunghezza ca. 800 m);
- GE Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alla cava di «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km)^{1, 2};
- GE Strada cantonale 80, Route de Veyrier fino alla frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km)^{1, 2};
- GE Pont de la Fontenette²;
- GE Pont de Vessy²;
- GE Pont du Val d'Arve²;
- GE Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m)^{1, 2};
- GE Route du Bout du Monde (tratta tra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m)²;
- GE Strada che costeggia la riva sinistra del Rodano dal «Barrage de Verbois» in direzione «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km)²;
- GE Strada che costeggia la riva destra del Rodano dalla «Route de Verbois» all'officina di Verbois e alla cava di Russin (lunghezza 1 km)^{1, 2};
- GE Strada che dalla «Route de Peney» conduce alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km)^{1, 2};
- GR «Voia da Brinzauls/Voia Principala», tratta tra Lantsch/Lenz e Crappa Naira (lunghezza 6,0 km);
- GR «Via Nova/Platta», Rhäzüns Holzlagerplatz fino a Rothenbrunnen biforcazione strada cantonale (lunghezza 2,0 km);
- GR «Via da Laax», biforcazione Oberalpstrasse fino Ortsbeginn Sagogn biforcazione «Via Teit» (lunghezza 1,2 km).

- NE Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
- NE Strada cantonale 2233, strada a sud di Boveresse fino a nord di Môtiers, piazzale della stazione (lunghezza 950 m)¹;
- SO Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m);
- SG Strada di collegamento Valens–Vasön (lunghezza 2300 m).
- TI Chiasso, «Via Soldini» (tratta tra «Via Passeggiata» e «Via Interlenghi», lunghezza 200 m) e «Via Interlenghi» (tratta tra «Via Soldini» e «Via Vincenzo Vela», lunghezza 400 m)
- TI Mendrisio, tratta «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» sino all'incrocio «Via alla Rossa» (lunghezza 1,2 km)
- TI Mendrisio–Coldrerio, «Via Sant'Apollonia» (lunghezza 1,5 km)
- VD Strada cantonale 26, Le Brassus–incrocio Grand-Fuey (lunghezza 11 km)¹;
- VD Strada cantonale 289, Orny–Bavois, per Entreroches (lunghezza 2200 m);

¹ Servizio a domicilio permesso.

² Su questi tratti stradali il trasporto di tali liquidi è vietato unicamente se è effettuato con veicoli cisterna.

10B Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti per i quali sono previste categorie di restrizione

Cantone	Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR)
UR/TI	N2 Göschenen–Airolo	San Gottardo	E
GR	N13 Thusis–Ticino	San Bernardino	E
TG	Strada cantonale Frauenfeld	Rotatoria stazione di Frauenfeld	E
TI	Strada cantonale Bellinzona–Brissago	Mappo/Moretina	E
TI	Strada cantonale Lugano	Vedeggio–Cassarate	E
VD	Strada cantonale Crissier	Galerie du Marcolet	E

Cantone	Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR)
VS/Italia	SC Martigny–Aosta	Gran San Bernardo	E

Allegato 2¹⁹⁰
(art. 58)

Elenco delle merci e delle quantità autorizzate

Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi

Legenda:

- ◇ Trasporto secondo le disposizioni dell'organo di sicurezza e a dipendenza dell'attuale situazione di pericolo
- ⊗ Trasporto ferroviario vietato

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
590-0440	0012	5,6MM MATCH TRAININGS PAT	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0016	E	
590-0501	0012	6 MM BR NORMA	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
590-0655	0012	7,65MM PARA FMJ	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
590-0711	0321	BLDG U 1480 30MM CAN AV 58, GRAN MI INC	1	1.2E	1	20	50	0.0730	B1000C	
590-0712	0321	BLDG U 1546 35MM CAN DCA 63/90 GRAN MI INC	1	1.2E	1	20	50	0.4550	B1000C	
590-0713	0171	BLDG U 1570 6CM TL GRAN ILLUM 87 ZZ	1	1.2G	1	20	50	0.2530	B1000C	
590-0714	0171	BLDG U 1601 7,1CM TL GRAN ILLUM 74 ZZ	1	1.2G	1	20	50	0.5520	B1000C	
590-0715	0321	BLDG U 1823 8,1CM LM GRAN LANC 66 + MVZ 55	1	1.2E	1	20	50	0.5640	B1000C	

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
590-0716	0015	BLDG U 1837 LM GRAN LANC NEB 68	1	1.2G	1	20	50	1.4860	B1000C	
590-0717	0321	BLDG U 1840 LM 8,1CM GRAN LANC 91 MVZ	1	1.2E	1	20	50	0.8760	B1000C	
590-0718	0169	BLDG U 2020 10,5CM CAN E OB, GRAN ACCI	1	1.2D	1	20	50	1.9800	B1000C	
590-0719	0006	BLDG U 2106 10,5CM CAN C ARM 60/61 GRA	1	1.1E	1	20	50	5.1370	B1000C	
590-0720	0171	BLDG U 2252 12CM LM, GRAN ILLUM 74 ZZ	1	1.2G	1	20	50	2.6070	B1000C	
590-0721	0285	BLDG U 3470 GRAN MANO 85	1	1.2D	1	20	50	0.1670	B1000C	
590-0722	0034	BLDG U 3670 300KG BB AV 79, BOMBLET	1	1.1D	1	20	50	1.0000	B1000C	
590-0723	0321	BLDG U 5363 8,1CM LM GRAN ESP ESER 66+MZ	1	1.2E	1	20	50	0.1970	B1000C	
590-0724	0169	BLDG U 5430 10,5CM CAN E OB GRAN ESP ESE	1	1.2D	1	20	50	0.3030	B1000C	
590-0725	0321	BLDG U 5440 10,5CM CAN C ARM 60 E 61 GRA	1	1.2E	1	20	50	2.5410	B1000C	
590-0726	0321	BLDG U 5458 12CM LM GRAN ESP ESER 68 MVZ 68	1	1.2E	1	20	50	1.2060	B1000C	
590-0727	0285	BLDG U 5655 GRAN MANO EX EXP 85	1	1.2D	1	20	50	1.4180	B1000C	
590-0728	0321	BLDG U 2256 12CM LM GRAM LANC 88 AMZ	1	1.2E	1	20	50	3.8200	B1000C	
590-0729	0409	BLDG O 2512 MVZ 67	1	1.2D	1	20	50	0.0200	B1000C	
590-0730	0169	BLDG O 2450 15CM CAN 42, GRAN ACCI S SPO	1	1.2D	1	20	50	5.6700	B1000C	
590-0731	0181	BLDG U 3150 PZF CART CRCA CAVA	1	1.1E	1	20	50	1.6300	B1000C	
590-0732	0321	BLDG U 1560 40MM F CART SCHEGGE 97 MZ	1	1.2E	1	20	50	0.0410	B1000C	
590-0733	0285	BLDG U 5656 GRAN MANO ESP ESER 11	1	1.2D	1	20	50	0.0830	B1000C	
590-0734	0431	BLDG U 6710 PET DIVERSIONE 1 DETO 14	1	1.4G	1.4	333	3	0.0080	E	
590-0735	0303	BLDG U 6741 C NEB 09	1	1.4G	1.4	333	3	0.1160	E	
590-0737	0321	BLDG U 1400 20MM CAN AV 76 CART MI INC	1	1.2E	1	20	50	0.0500	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
590-0740	0137	BLDG O 3890 MI AC 88	1	1.1D	1	20	50	3.1530	B1000C	
590-0741	0137	BLDG U 3890 MI AC 88	1	1.1D	1	20	50	3.1530	B1000C	
590-0742	0321	BLDG U 2258 12CM LM GRAN LANC 93 MVZ	1	1.2E	1	20	50	3.8250	B1000C	
590-0743	0321	BLDG U 5459 12CM LM GRAN ESP ESER 93 MVZ	1	1.2E	1	20	50	1.2350	B1000C	
590-0744	0168	BLDG U 2503 15,5CM PROIE SUBMUN 88, BOML	1	1.1D	1	20	50	1.0000	B1000C	
590-0745	0303	BLDG U 5355 7,6CM CART ESER NEB 97	1	1.4G	1.4	333	3	0.0900	E	
590-0853	0475	ASSORT ESPLO MIL	1	1.1D	1	20	50	7.3404	B1000C	
590-0856	0475	ASSORT SEGUGIO, ESPL CIC IN CASSETTA	1	1.1D	1	20	50	3.6500	B1000C	
591-1050	0012	CART 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0016	E	
591-1051	0012	CART 5,6MM 90 F (NAS CARI)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0016	E	
591-1055	0012	CART LUM 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0019	E	
591-1065	0012	CART 5,6MM 90 F E CART LUM 90 F (3:1)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0016	E	
591-1070	0012	CART 5,6MM 19 F EXP	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0017	E	
591-1100	0012	CART 7,5MM 11 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0033	E	
591-1108	0012	CART LUM 7,5MM 11	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0038	E	
591-1120	0012	CART 7,62MM 12 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0029	E	
591-1122	0012	CART LUM 7,62MM 23 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0030	E	
591-1123	0012	CART 7,62MM 12 F E CART LUM 23 F (4:1)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0030	E	
591-1125	0012	CART P 7,62MM 12	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0029	E	
591-1130	0012	CART 7,62MM 22 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0029	E	
591-1235	0012	CART 8,6MM 04 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0057	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-1236	0012	CART 8,6MM C P 05 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0058	E	
591-1237	0012	CART 8,6MM TC 06 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0058	E	
591-1240	0012	CART 9MM 41 PIST	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
591-1241	0012	CART 9MM 14 PIST	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
591-1242	0012	CART S 9MM PIST	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
591-1243	0012	CART P 9MM PIST	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
591-1244	0012	CART A 4 9MM PIST	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
591-1255	0012	F POLIVALENTE 91 CART A PALLA	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0023	E	
591-1275	0009	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92	1	1.2G	1	20	50	0.0180	B1000C	
591-1276	0300	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 93 LUM	1	1.4G	1.4	333	3	0.0260	E	
591-1280	0300	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92 + CART AC ESP 93 LUM	1	1.4G	1.4	333	3	0.0260	E	
591-1430	0339	CAN AV 20MM 92 CART POLI	1	1.4C	1.4	333	3	0.0400	E	
591-1450	0012	F POLIVALENTE 91 CART PIOMBO 04	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0021	E	
591-1451	0301	F POLIVALENTE 91 CART SOST IRR LUNGO	1	1.4G	1.4	333	3	0.0010	E	
591-1452	0301	F POLIVALENTE 91 CART SOST IRR CORTO	1	1.4G	1.4	333	3	0.0015	E	
591-1453	0012	F POLIVALENTE 91 CART PORTE	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0013	E	
591-1500	0328	30MM CAN C ARM GRAN 00 CART FRECCIA LUM	1	1.2C	1	20	50	0.1860	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-1505	0328	30MM CAN C ARM GRAN 00 CART POLI LUM	1	1.2C	1	20	50	0.1820	B1000C	
591-1545	0321	CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 BOZ	1	1.2E	1	20	50	0.4450	B1000C	
591-1546	0321	CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 MZ LUM	1	1.2E	1	20	50	0.4450	B1000C	
591-1555	0049	CART AS 40MM 08 F	1	1.1G	1	20	50	0.0033	B1000C	
591-1560	0321	CART SCHEGGE 40MM 97 MZ F	1	1.2E	1	20	50	0.0411	B1000C	
591-1561	0301	40MM MZW 10 CART SOST IRR	1	1.4G	1.4 + 6.1 + 8	333	3	0.0660	E	
591-1563	0339	40MM MZW 10 CART E M	1	1.4C	1.4	333	3	0.0002	E	
591-1564	0312	40MM MZW 10 CART SEGN	1	1.4G	1.4	333	3	0.0160	E	
591-1565	0012	40MM MZW 10 CURT GRANI CAUCC	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
591-1566	0006	CART ESPLO 15 FUC 40MM	1	1.1E	1	20	50	0.0563	B1000C	
591-1567	0012	CART IRR 15 FUC 40MM	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0100	E	
591-1568	0321	CART SCHEGGE FUC 40MM 22	1	1.2E	1	20	50	0.0411	B1000C	
591-1570	0171	TL 6CM GRAN ILLUM 87 ZZ	1	1.2G	1	20	50	0.2528	B1000C	
591-1823	0321	LM 8,1CM, GRAN LANC 66 + MVZ 55	1	1.2E	1	20	50	0.5640	B1000C	
591-1831	0171	LM 8,1CM, GRAN ILLUM 73 ZZ CRCA 0-6	1	1.2G	1	20	50	0.7260	B1000C	
591-1837	0015	LM 8,1CM, GRAN LANC NEB 68 CRCA 0-6	1	1.2G	1	20	50	2.1200	B1000C	
591-1844	0321	LM 8,1CM, GRAN LANC 12 MVZ CRCA 0-6	1	1.2E	1	20	50	0.8760	B1000C	
591-1846	0303	8,1CM MO GRAN NEB 19 ZZ CRCA 1-6	1	1.4G	1.4	333	3	1.1250	E	
591-1847	0254	8,1CM MO GRAN ILL LB 21 ZZ CRCA 1-6	1	1.3G	1	20	50	1.2100	C5000D	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-1848	0254	8,1CM MO GRAN ILL IR 23 ZZ CRCA 1-6	1	1.3G	1	20	50	1.2100	C5000D	
591-2252	0171	LM 12CM, GRAN ILLUM 74 ZZ CRCA 0-7	1	1.2G	1	20	50	2.6070	B1000C	
591-2256	0321	LM 12CM, GRAN LANC 88 AMZ CRCA 0-7	1	1.2E	1	20	50	3.8200	B1000C	
591-2258	0321	LM 12CM, GRAN LANC 93 MVZ CRCA 0-7	1	1.2E	1	20	50	3.8250	B1000C	
591-2272	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE 98 LUM	1	1.2C	1	20	50	9.5770	B1000C	
591-2285	0321	12CM MO 16 GRAN LANC 20 MVZ CRCA 1-8	1	1.2E	1	20	50	3.9070	B1000C	
591-2286	0171	12CM MO 16 GRAN ILLUM 22 ZZ CRCA 1-8	1	1.2G	1	20	50	2.7220	B1000C	
591-2288	0321	12CM MO 16 GRAN LANC 25 MOZ CRCA 1-8	1	1.2E	1	20	50	3.9070	B1000C	
591-2500	0168	OB 15,5CM 66, GRAN ACCI S SPO	1	1.1D	1	20	50	6.7400	B1000C	
591-2501	0171	OB 15,5CM 66, GRAN ILLUM S SPO	1	1.2G	1	20	50	2.8930	B1000C	
591-2505	0320	OB 15,5CM 66, CART INN	1	1.4G	1.4	333	3	0.0020	E	
591-2509	0242	OB 15,5CM 66 E 74, CRCA 3-7	1	1.3C	1	20	50	5.6000	C5000D	
591-2512	0409	MVZ 67	1	1.2D	1	20	50	0.0200	B1000C	
591-2513	0409	MZZ 68	1	1.2D	1	20	50	0.0150	B1000C	
591-2518	0410	MZZ 88	1	1.4D	1.4	333	3	0.0004	E	
591-2529	0414	OB 15,5CM 66 E 74, CRCA 3-4	1	1.2C	1	20	50	2.1000	B1000C	
591-2531	0414	CAN 15,5CM CRCA CONT 10	1	1.2C	1	20	50	14.0000	B1000C	
591-2535	0414	CAN 15,5CM CRCA CONT 7-9	1	1.2C	1	20	50	11.7000	B1000C	
591-2545	0168	CAN 15,5CM, PROIE INT 01 SMART	1	1.1D	1	20	50	4.4850	B1000C	
591-2550	0409	AMZ 91	1	1.2D	1	20	50	0.0200	B1000C	
591-3151	0181	PZF, CART CRCA CAVA 95	1	1.1E	1	20	50	1.6420	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-3160	0321	RGW 90 HH CART 16 APS	1	1.2E	1	20	50	0.88750	B1000C	
591-3170	0181	M72 MK2 CART 16 APS	1	1.1E	1	20	50	0.4510	B1000C	
591-3211	0182	MIS DCA TA 01 RAPIER ◊ ⊗	1	1.2E	1	20	50	19.2720	B1000C	
591-3220	0181	MIS DCA L TA BL 94 STINGER ◊ ⊗	1	1.1E	1	20	50	4.9800	B1000C	
591-3241	0276	MIS AV AA LL 63/91, TESTA GUID ◊ ⊗	1	1.4C	1.4	333	3	0.3500	E	
591-3242	0286	MIS AV AA LL 63/80, C ESP	1	1.1D	1	20	50	4.7500	B1000C	
591-3244	0281	MIS AV AA LL 63/80 PROP R	1	1.2C	1	20	50	19.8000	B1000C	
591-3250	0182	MIS AV AA LL 97 AMRAAM ◊ ⊗	1	1.2E	1	20	50	54.3000	B1000C	
591-3252	0182	FLZ LWF LL AMRAAM 120C-7 ◊ ⊗	1	1.2E	1	20	50	61.3508	B1000C	
591-3255	0181	MIS AA LL AIM-9X ◊ ⊗	1	1.1E	1	20	50	30.8000	B1000C	
591-3303	0182	TOW, MIS CRCA CAVA 96 ◊ ⊗	1	1.2E	1	20	50	6.9500	B1000C	
591-3310	0182	NLAW CART 16 APS	1	1.2E	1	20	50	1.7300	B1000C	
591-3470	0285	GRAN MANO 85	1	1.2D	1	20	50	0.1668	B1000C	
591-3800	0137	CRCA DIR 96 L COMPL	1	1.1D	1	20	50	1.5000	B1000C	
591-3801	0137	CRCA DIR 96 L	1	1.1D	1	20	50	1.7000	B1000C	
591-3810	0137	CRCA DIR 96 PES COMPL	1	1.1D	1	20	50	9.6000	B1000C	
591-3811	0137	CRCA DIR 96 PES	1	1.1D	1	20	50	9.6000	B1000C	
591-3825	0463	CRCA CRAT 88 COMPL	1	1.1D	1	20	50	41.0000	B1000C	
591-4010	0048	CART PRISM 200G, 3 CANNELLI	1	1.1D	1	20	50	0.2030	B1000C	
591-4020	0084	CART PRISM 1KG, PLASTITE	1	1.1D	1	50	20	1.0000	B1000C	
591-4030	0084	CART CILI 100G, PLASTITE	1	1.1D	1	50	20	0.1000	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-4091	0059	CRCA V 5KG 66	1	1.1D	1	20	50	5.8500	B1000C	
591-4093	0059	CRCA V 10KG 66	1	1.1D	1	20	50	11.3000	B1000C	
591-4095	0059	CRCA V 20KG 66	1	1.1D	1	20	50	22.4000	B1000C	
591-4098	0048	TUBO ESP	1	1.1D	1	20	50	3.3200	B1000C	
591-4160	0048	C DIROM 75	1	1.1D	1	20	50	0.5250	B1000C	
591-4181	0048	ASSORT ESPLO (ISTR)	1	1.1D	1	20	50	13.120	B1000C	
591-4200	0463	ASSORT KMB 95	1	1.1D	1	20	50	0.8900	B1000C	
591-4201	0059	CRCA KMB 33MM 95	1	1.1D	1	20	50	0.0570	B1000C	
591-4202	0059	CRCA KMB 67MM 95	1	1.1D	1	20	50	0.4450	B1000C	
591-4204	0441	CRCA KMB 20MM 99	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0115	E	
591-4210	0467	ASSORT KMB 99 (DISTR SM)	1	1.2D	1	20	50	0.0580	B1000C	
591-4212	0500	TUBO ACCEN 100M + DISPO PERC (DISTR SM)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0010	E	
591-4213	0500	TUBO ACCEN 10M PORT-CAPS ACC (DISTR SM)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0010	E	
591-4214	0361	ASSORT TUBO ACCEN (DISTR SM)	1	1.4B	1.4	333	3	0.0100	E	
591-4405	0283	DETO 82	1	1.2D	1	20	50	0.0012	B1000C	
591-4409	0255	DETO ELETTRIO 16 ESK3, 3M	1	1.4B	1.4	333	3	0.0024	E	
591-4410	0029	DETO 8	1	1.1B	1	20	50	0.0016	B1000C	
591-4411	0255	DETO ELETTRIO 16 ESK3, 20M	1	1.4B	1.4	333	3	0.0024	E	
591-4412	0325	NFL EL 16	1	1.4G	1.4	333	3	0.0006	E	
591-4415	0361	DISP ACC 90 (TUBO ESP)	1	1.4B	1.4	333	3	0.0021	E	
591-4435	0350	ASSORT ACCEN (PIRO)	1	1.4B	1.4	333	3	0.5410	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-4437	0255	ASSORT ACCEN B (EL HU)	1	1.4B	1.4	333	3	0.2100	E	
591-4441	0361	SIST ACC TUBO ZAP CAR ARM ASSORT E	1	1.4B	1.4	333	3	0.0509	E	
591-4442	0361	SIST ACC TUBO G/SALV ASSORT C	1	1.4B	1.4	333	3	0.1504	E	
591-4443	0361	SIST ACC TUBO G/SALV ASSORT D	1	1.4B	1.4	333	3	0.0213	E	
591-4444	0065	MIC DETO 74	1	1.1D	1	20	50	0.0120/m	B1000C	
591-4445	0065	MIC DETO 96, 5G	1	1.1D	1	20	50	0.0050/m	B1000C	
591-4446	0361	MIC LENTA, 150, 3M CONFEZ DETO 8	1	1.4B	1.4	333	3	0.0185	E	
591-4447	0361	MIC LENTA, 150, 2M, CONFEZ DETO 8 E ACCEN PERC 83	1	1.4B	1.4	333	3	0.0135	E	
591-4448	0500	LA NO 0, 15M	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
591-4450	0255	DETO EL 66 HU, 0/30	1	1.4B	1.4	333	3	0.0007	E	
591-4453	0255	DETO EL 66 HU, 3/30	1	1.4B	1.4	333	3	0.0007	E	
591-4456	0255	DETO EL 66 HU, 6/30	1	1.4B	1.4	333	3	0.0007	E	
591-4459	0255	DETO EL 66 HU, 9/30	1	1.4B	1.4	333	3	0.0007	E	
591-4462	0255	DETO EL 66 HU, 12/30	1	1.4B	1.4	333	3	0.0007	E	
591-4464	0500	TUBO ACC 65M + DISPO PERC MECC 09	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
591-4467	0500	TUBO ACC 5M + DISPO PERC MECC 09	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
591-4468	0500	TUBO ACC 20M + DISPO PERC MECC 09	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
591-4469	0500	TUBO ACC 10M + DISPO PERC MECC 09	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
591-4476	0255	ASSORT ACCEN B (ISTR)	1	1.4B	1.4	333	3	0.1500	E	
591-4490	0255	INNESCO EL HU 22, 0/25	1	1.4B	1.4	333	3	0.0009	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-4491	0255	INNESCO EL HU 22, 2/25	1	1.4B	1.4	333	3	0.0009	E	
591-4492	0255	INNESCO EL HU 22, 4/25	1	1.4B	1.4	333	3	0.0009	E	
591-4493	0255	INNESCO EL HU 22, 6/25	1	1.4B	1.4	333	3	0.0009	E	
591-4494	0255	INNESCO EL HU 22, 8/25	1	1.4B	1.4	333	3	0.0009	E	
591-4495	0255	SIST ACC EL ASSORT B	1	1.4B	1.4	333	3	0.1170	E	
591-4500	inerte	COND ACC, 750M								
591-4510	0500	TUBO ACC 15M + LEVA SIC 15	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
591-4511	0257	TUBO ACC 30M + ACCEN PERC 15	1	1.4B	1.4	333	3	0.0020	E	
591-4512	0257	TUBO ACC 30M DOPPIO + LEVA SIC 15	1	1.4B	1.4	333	3	0.0020	E	
591-4513	0500	TUBO ACC 100M + ACCEN PERC 15	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
591-4651	0048	ELE REATT PROT CAN FORT 15,5CM 93 BISON	1	1.1D	1	20	50	0.3520	B1000C	
591-4652	0048	ELE REATT PROT SUP DR CAN FORT 15,5CM	1	1.1D	1	20	50	0.5900	B1000C	
591-4653	0048	ELE REATT PROT SUP G CAN FORT 15,5CM	1	1.1D	1	20	50	0.5900	B1000C	
591-4670	0475	FOGLIO ESLPO C2, RT 9 KG	1	1.1D	1	20	50	9.0000	B1000C	
591-4671	0475	FOGLIO ESLPO C2, STRISCE 20 MM	1	1.1D	1	20	50	0.7690	B1000C	
591-4672	0475	FOGLIO ESLPO C3, STRISCE 20 MM	1	1.1D	1	20	50	0.8200	B1000C	
591-4673	0475	FOGLIO ESLPO C5, RT 9 KG	1	1.1D	1	20	50	9.0000	B1000C	
591-4680	0288	CRCA TRANC 13, 125 G/M	1	1.1D	1	20	50	0.1275	B1000C	
591-4681	0288	CRCA TRANC 13, 250 G/M	1	1.1D	1	20	50	0.2550	B1000C	
591-4682	0288	CRCA TRANC 13, 500 G/M	1	1.1D	1	20	50	0.5100	B1000C	
591-4683	0288	CRCA TRANC 13, 1150 G/M	1	1.1D	1	20	50	1.1500	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
591-4684	0042	POTENZIATOR INNESCO 20 G	1	1.1D	1	20	50	0.0200	B1000C	
591-4685	0475	ASSORT CRCA TRANC 20	1	1.1D	1	20	50	4.8300	B1000C	
591-4686	0288	CRCA TRANC 20, 10MM	1	1.1D	1	20	50	0.0700	B1000C	
591-4687	0288	CRCA TRANC 20, 15MM	1	1.1D	1	20	50	0.1550	B1000C	
591-4688	0288	CRCA TRANC 20, 25MM	1	1.1D	1	20	50	0.4300	B1000C	
591-4689	0288	CRCA TRANC 20, 40MM	1	1.1D	1	20	50	1.1000	B1000C	
591-4690	inerte	T-CAVO 16								
591-4710	1950	ASI 2000	2	Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili, 2.1						
591-4712	1950	ASI 23	2	Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili, 2.1						
591-4800	0500	AR MS NO 03 75 MS, 6M	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0009	E	
591-4801	0500	AR MS NO 04 100 MS, 6M	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0009	E	
591-4802	0500	AR MS NO 05 125MS, 6M	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0009	E	
591-4803	0500	AR MS NO 06 150MS, 6M	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0009	E	
591-4819	0500	BD 0MS, 7,8M	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
591-4822	0500	BD NO 25MS, 4,8M	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
592-5052	0012	CART PERC PERIF 5,6MM	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
592-5053	0012	CART COL ROSSO 5,6MM F 90	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
592-5054	0012	CART COL AZZ 5,6MM F 90	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
592-5055	0012	CART COL ROSSO 5,6MM MITR L 05	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
592-5056	0012	CART COL AZZ 5,6MM MITR L 05	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
592-5080	0012	CART ESER 7,5MM 92 LUM (TRID PZF)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
592-5090	0012	7,62MM CART ESER 16 LUM (T RID RGW 90)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0010	E	
592-5120	0012	CART COL ROSSO 9MM PIST	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
592-5121	0012	CART COL AZZ 9MM PIST	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
592-5143	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 04 + CART ESER	1	1.4C	1.4	333	3	0.0157	E	
592-5144	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 04 (NAS CARI)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0150	E	
592-5155	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 05 LUM (NAS CARI)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0170	E	
592-5198	0339	CAN AV 20MM 92, CART ESER 97	1	1.4C	1.4	333	3	0.0380	E	
592-5200	0183	CART ESER 21MM 16 LUM (T RID M72 MK2)	1	1.3C	1	20	50	0.0215	C5000D	
592-5220	0328	CART ESER 27MM 90 LUM (TRID CAN C ARM)	1	1.2C	1	20	50	0.1620	B1000C	
592-5221	0328	30MM CAN C ARM GRAN 00 CART ESER LUM	1	1.2C	1	20	50	0.1820	B1000C	
592-5270	0328	CAN DCA 35MM 63, GRAN ESER S LUM	1	1.2C	1	20	50	0.3400	B1000C	
592-5272	0328	CAN DCA 35MM 63, GRAN ESER LUM	1	1.2C	1	20	50	0.3540	B1000C	
592-5281	0012	CART ESER 40MM 08 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
592-5282	0197	40MM MZW 10 CART ESER IRR	1	1.4G	1.4	333	3	0.0690	E	
592-5355	0303	CART ESER NEB 7,6CM 97, ACCEN EL	1	1.4G	1.4	333	3	0.0895	E	
592-5363	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 66 + MVZ 55	1	1.2E	1	20	50	0.0197	B1000C	
592-5365	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 91 MVZ CRCA 0-6	1	1.2E	1	20	50	0.1983	B1000C	
592-5368	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 16 MVZ CRCA 0-6	1	1.2E	1	20	50	0.2020	B1000C	
592-5370	0321	MO 8,1CM GRAN ESP ESER 22 MBZ CRCA 1-6	1	1.2E	1	20	50	0.2020	B1000C	
592-5450	0321	12CM MO 16 GRAN ESP ESER 21 MVZ CRCA 1-8	1	1.2E	1	20	50	1.3910	B1000C	
592-5451	0321	12CM MO 16 GRAN ESP ESER 24 MVZ CRCA 1-8	1	1.2E	1	20	50	1.4200	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
592-5459	0321	LM 12CM, GRAN ESP ESER 93 MVZ CRCA 0-7	1	1.2E	1	20	50	1.2350	B1000C	
592-5460	0328	CAN C ARM 12CM, CART CRCA CAVA ESER 87 LUM	1	1.2C	1	20	50	6.2160	B1000C	
592-5463	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE ESER 10 LUM	1	1.2C	1	20	50	6.3420	B1000C	
592-5485	0169	OB 15,5CM 74, GRAN ESP ESER S SPO	1	1.2D	1	20	50	0.5230	B1000C	
592-5489	0414	OB 15,5CM CRCA ESER 2 / L47	1	1.2C	1	20	50	1.2000	B1000C	
592-5551	0502	PZF, CART ESER 95	1	1.2C	1	20	50	0.2560	B1000C	
592-5656	0285	GRAN MANO ESP ESER 11	1	1.2D	1	20	50	0.0830	B1000C	
592-5870	0255	DETO ELETTR 18 ESK3, ESER	1	1.4B	1.4	333	3	0.0001	E	
593-6021	0014	CART PIST 6MM	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
593-6062	0054	CART ILL 15 FUC 40MM (LB)	1	1.3G	1	20	50	0.0690	C5000D	
593-6063	0054	CART ILL 15 FUC 40MM (IR)	1	1.3G	1	20	50	0.0634	C5000D	
593-6067	0016	CART NEB 7,6CM 95, ACCEN EL	1	1.3G	1	20	50	0.3050	C5000D	
593-6068	0303	CART NEB 7,6CM 21, ACCEN EL	1	1.4G	1.4	333	3	0.7850	E	
593-6152	0238	EQPT LCORD 90, 250M (4 PAC)	1	1.2G	1	20	50	0.4000	B1000C	
593-6155	0238	PAC R LCORD 90, CORD 250M	1	1.2G	1	20	50	0.1000	B1000C	
593-6404	0430	PLACCA INC ACCEND SFREG	1	1.3G	1	20	50	0.2200	C5000D	
593-6405	0430	FOGLIO INC	1	1.3G	1	20	50	0.0200	C5000D	
593-6406	0131	ACCEND SFREG 78 SPEC	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6413	0131	ACCEND PERC 83	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6414	0105	MIC LENTA, 150	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0051/m	E	
593-6420	inerte	APPARECCHIO D'ACC EL 10								
593-6421	inerte	PIST ACC MECC 10								
593-6435	0325	ACCEN PIRO 74	1	1.4G	1.4	333	3	0.0229	E	
593-6440	0323	12,7MM CART EL IMPULSO (AP EOD)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0105	E	
593-6445	0323	12,7MM CART TELEJET	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0170	E	
593-6447	0431	CART 26,5MM PER AQUASET-ACQUA, EOD	1	1.4G	1.4	333	3	0.0100	E	
593-6470	0054	CART DETO PIRO 15MM	1	1.3G	1	20	50	0.0039	C5000D	
593-6471	0312	CART URL PIRO 15MM	1	1.4G	1.4	333	3	0.0035	E	
593-6540	0312	PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO	1	1.4G	1.4	333	3	0.0207	E	
593-6542	0312	PLR 26,5MM 78, CART SEGN VERDE	1	1.4G	1.4	333	3	0.0210	E	
593-6544	0312	PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO (GUARDIA PISTA)	1	1.4G	1.4	333	3	0.0510	E	
593-6548	0054	PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO (PCT, 300M)	1	1.3G	1	20	50	0.0400	C5000D	
593-6550	0312	PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO	1	1.4G	1.4	333	3	0.0215	E	
593-6553	0312	CART SEGN 04	1	1.4G	1.4	333	3	0.0379	E	
593-6555	0431	R SEGN ROSSO PAR (MANO)	1	1.4G	1.4	333	3	0.0610	E	
593-6557	0191	FIAC SEGN ROSSO NOTTE (MANO)	1	1.4G	1.4	333	3	0.0730	E	
593-6558	0191	FIAC SEGN GIORNO/NOTTE (MANO)	1	1.4G	1.4	333	3	0.0900	E	
593-6559	0323	AUTOMATICHE AUSLOESUNG FLU-8B/P, 0,11KG	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6560	0191	R SEGN ROSSO PAR (MANO)	1	1.4G	1.4	333	3	0.0920	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6610	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 03)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6611	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 07)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0010	E	
593-6612	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 32)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6613	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 33)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6614	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 34)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6615	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 35)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6616	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 36)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6617	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 37)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	
593-6618	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 38)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6619	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 39)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6620	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 41)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6621	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 23)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6622	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 24)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6623	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 25)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6624	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 26)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6625	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 42)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	
593-6626	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 83)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6627	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 84)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6628	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 85)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
593-6629	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 87)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6630	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 92)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6631	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 93)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6632	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 94)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
593-6633	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 71)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6634	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 95)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6635	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 98)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6636	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 04)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6637	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 08)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6638	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 10)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6639	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 11)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6640	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 96)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6641	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 30)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	
593-6642	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 97)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6643	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 12)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6644	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 13)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6645	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 14)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6646	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 15)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6647	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 19)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	
593-6648	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 20)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0008	E	
593-6649	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 22)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6650	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 28)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6651	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 21)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6652	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 06)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0010	E	
593-6653	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 29)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6654	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MS 71)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	
593-6655	0367	F/A18 C/D SMDC (DODIC MS 73)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0007	E	
593-6657	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 50)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6658	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 51)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	
593-6659	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 55)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6660	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 52)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6661	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 53)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0007	E	
593-6662	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 54)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	
593-6663	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 56)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6664	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 57)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6665	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 59)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6666	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 68)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6667	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 70)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6668	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 71)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6669	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 72)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6670	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 61)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	
593-6671	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 62)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6672	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 63)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6673	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 64)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0006	E	

Specificazione della merce pericolosa					Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque	
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6674	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 65)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6675	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 66)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6676	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 67)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6708	0431	PET DIVERSIONE 2 DETO	1	1.4G	1.4	333	3	0.0050	E	
593-6709	0431	PET DIVERSIONE 9 DETO	1	1.4G	1.4	333	3	0.0100	E	
593-6710	0431	PET DIVERSIONE, 1 DETO 14	1	1.4G	1.4	333	3	0.0080	E	
593-6711	0431	PET DIVERSIONE, 6 DETO 20	1	1.4G	1.4	333	3	0.0110	E	
593-6716	0301	TGW 73 CS G	1	1.4G	1.4	333	3	0.1300	E	
					+ 6.1 + 8					
593-6721	0301	CAND LACRIMOGENO, 1G CS	1	1.4G	1.4	333	3	0.0045	E	
					+ 6.1 + 8					
593-6726	0368	LEV SG 05 P G CS E G NB	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0019	E	
593-6728	0431	GRAN MANO CS 20	1	1.4G	1.4	333	3	0.1220	E	
593-6741	0303	C NEB 09	1	1.4G	1.4	333	3	0.1160	E	
593-6750	0303	GRAN MANO NEB 06	1	1.4G	1.4	333	3	0.2130	E	
593-6755	0431	GRAN MANO FB 20	1	1.4G	1.4	333	3	0.0118	E	
593-6760	0507	C FUM 12 GIALLO	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0500	E	
593-6761	0507	C FUM 12 VERDE	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0590	E	
593-6762	0507	C FUM 12 ROSSO	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0550	E	
593-6801	0276	F/A18 C/D INIT JAU-27/A (DODIC MF 72)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0002	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6802	0276	F/A18 C/D INIT JAU-25/A (DODIC XW 52)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0002	E	
593-6803	0173	F/A18 C/D CART ACT INIT (DODIC MJ 98)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
593-6806	0276	F/A18 C CART CCU-71/A (DODIC XW 57)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0026	E	
593-6807	0276	F/A18 D CART CCU-72/A (DODIC XW 58)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0028	E	
593-6808	0410	F/A18 D EXPL SEQ DCU-241/A (DODIC XW 53)	1	1.4D	1.4	333	3	0.0007	E	
593-6809	0276	F/A18 D EXPL INIT JAU-24/A (DODIC XW 55)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0003	E	
593-6810	0276	F/A18 D EXPL INIT JAU-23/A (DODIC XW 54)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0003	E	
593-6811	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 97)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6812	0367	F/A18 D DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 98)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6818	0323	F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 43)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6819	0323	F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 44)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6820	0186	F/A 18 C/D ROCK MK109 MOD 1 (DODIC SS 67)	1	1.3C	1	20	50	0.4536	C5000D	
593-6824	0367	F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 42)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6831	0276	F/A18 C/D CART CCU-99/A (DODIC MT 97)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0034	E	
593-6832	0276	F/A18 C/D CART CCU-118/A (DODIC MT 13)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0062	E	
593-6833	0276	F/A18 C/D CART CCU-105/A (DODIC MT 91)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0077	E	
593-6835	0276	F/A18 C/D CART CCU-102/A (DODIC MT 98)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0081	E	
593-6836	0276	F/A18 C/D CART CCU-101/A (DODIC MT 89)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0248	E	
593-6837	0276	F/A18 C/D CART CCU-100/A (DODIC MT 88)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0728	E	
593-6839	0276	F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL (DODIC MC 50)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0022	E	
593-6840	0276	F/A18 C/D INIT JAU-56/A (DODIC MT 07)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0415	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6841	0276	F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC MT 16)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0068	E	
593-6843	inerte	F/A18 C/D BATT MXU-792A/A (DODIC CWDR)								
593-6844	0186	F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 (DODIC MT 31)	1	1.3C	1	20	50	3.0969	C5000D	
593-6845	0186	F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 (DODIC MT 29)	1	1.3C	1	20	50	0.2110	C5000D	
593-6846	0186	F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 (DODIC MT 30)	1	1.3C	1	20	50	3.0969	C5000D	
593-6848	0276	F/A18 C/D T DELAY JAU-76/A (DODIC WB 55)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0020	E	
593-6849	0276	F/A18 D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 56)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0020	E	
593-6851	0367	F/A18 C/D CART CCU-132/A (DODIC SR 94)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6852	0173	F/A18 C/D INIT CCU-133/A (DODIC SQ 03)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6853	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 14)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6854	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 12)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6855	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 11)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6856	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 07)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6857	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 10)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6858	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 08)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6859	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 17)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6860	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 16)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6861	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 15)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6862	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 18)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6863	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 06)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6864	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 19)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero						Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6865	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 09)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6866	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 05)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6867	0367	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 04)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
593-6869	0237	F/A18 C/D CUTTER BBU-57/A (DODIC SR 95)	1	1.4D	1.4	333	3	0.0159	E	
593-6870	0173	F/A18 C/D CUTTER BBU-58/A (DODIC SQ 04)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6885	0276	F/A18 C/D CART CCU-136A/A	1	1.4C	1.4	333	3	0.0003	E	
593-6886	0093	F/A18 C/D FLARE (MJU-38A/B)	1	1.3G	1	20	50	0.1512	C5000D	
593-6887	1383	F/A18 C/D FLARE (MJU-49/B)	4.2	Cfr. ONU 1383 METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.						
593-6889	0093	F/A18 C/D ADVANCED FLARE 736	1	1.3G	1	20	50	0.1203	C5000D	
593-6891	0276	F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 (DODIC MO 12)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0020	E	
593-6892	0276	F/A18 C/D CART CCU-45/B (DODIC MD 65)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0088	E	
593-6893	0276	F/A18 C/D INIT JAU-74/A (DODIC WB 15)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0410	E	
593-6894	0276	F/A18 C/D CART CCU-146/A (DODIC WB 16)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0395	E	
593-6901	0323	EKAPP PAT 07 (HELI)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0007	E	
593-6902	0323	CART RECI ACCEN EL (TAA 76 LLS)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
593-6903	0323	EC635 EKAPP-PAT 05	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0002	E	
593-6910	0276	CART 78 LCRCO ACCEN EL (DODIC M 189)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0043	E	
593-6911	0276	CART 79 LCRCO ACCEN EL (MAU-50,TIGER)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0152	E	
593-6914	1383	CART IR 12 (1«X1» AER)	4.2	Cfr. ONU 1383 METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.						

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6917	0093	CART IR 06 ACCEN EL (1«X1» AER)	1	1.3G	1	20	50	0.1100	C5000D	
593-6922	0093	CART IR 20 ACCEN EL (1«X1» AER) ◊ ⊗	1	1.3G	1	20	50	0.1150	C5000D	
593-6923	0093	CART IR 22 ACCEN EL (1«x1» AER)	1	1.3G	1	20	50	0.1050	C5000D	
593-6926	0323	CART CATAP 12 ACCEN EL (CCU-145/A)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
593-6927	0323	CART CATAP 16 ACCEN EL (CCM 11 MK1)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0005	E	
593-6930	0351	ADS 15 RAZ SYST EMERG	1	1.4C	1.4	333	3	0.5300	E	
593-6931	0323	ADS 15 ACCEN SYST EMERG	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0001	E	
593-6951	0276	CART ESTN 89 ACCEN EL (861-345, POST)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0007	E	
593-6952	0276	CART ESTN 89 ACCEN EL (861-355, ANT)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0007	E	
593-6953	0276	FLOESCHAT VORNE EL ZUE, EC635	1	1.4C	1.4	333	3	0.0004	E	
593-6954	0276	FLOESCHAT HINTEN EL ZUE, EC635	1	1.4C	1.4	333	3	0.0004	E	
593-6955	0276	SERIE CART SED CATAP (MK CH11A PC9, ANT E POST)	1	1.4C	1.4	333	3	0.1562	E	
593-6956	0276	SERIE CART SGAN SIST CDO (SS MK CH11A PC9)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0065	E	
593-6982	0276	SS F-5 E/F CART SEP UOMO/SEDILE	1	1.4C	1.4	333	3	0.0030	E	
593-6983	0276	SS F-5 E/F CART PROP (DODIC MT 84)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0020	E	
593-6984	0276	SS F-5 E/F CART BOOSTER (CART ESTRA PARCD PILOTA)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0001	E	
593-6985	0276	SS F-5 E/F CART SGAN MANUALE (DODIC M 700)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0035	E	
593-6986	0276	SS F-5 F CART SGAN MANUALE (DODIC MF 69)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0031	E	
593-6987	0276	SS F-5 E/F CART SGAN SED (DODIC M 710)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0027	E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
593-6988	0276	SS F-5 E/F CART RADDRIZZARE SED	1	1.4C	1.4	333	3	0.0040	E	
593-6989	0276	SS F-5 E/F CART ESTRA PARCD STABI	1	1.4C	1.4	333	3	0.0035	E	
593-6990	0186	SS F-5 E/F CART CATAP SED (CKU-7A/A)	1	1.3C	1	20	50	3.2330	C5000D	
593-6992	0276	SS F-5 F CART CINTURA ARROTOL (DODIC SP 97)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0081	E	
593-6993	0276	SS F-5 F CART PROP ANTERIORE (DODIC MF 70)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0031	E	
593-6994	0276	SS F-5 F CART PROP POSTERIORE (DODIC MF 71)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0052	E	
593-6995	0276	SS F-5 F CART RITARD CATAP TETTO (DODIC M 703)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0045	E	
593-6996	0276	SS F-5 F CART RITARD SGAN SED ANTERIORE	1	1.4C	1.4	333	3	0.0045	E	
593-6997	0276	SS F-5 E/F CART CATAP TETTO (DODIC M 897)	1	1.4C	1.4	333	3	0.0068	E	
593-6998	0276	SS F-5 E/F CART ESTRA PARCD PILOTA	1	1.4C	1.4	333	3	0.0009	E	
593-6999	0276	SS F-5 E CART CINTURA ARROTOL	1	1.4C	1.4	333	3	0.0081	E	
594-7005	0014	CART MARC 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
594-7006	0014	CART MARC 5,6MM 90 F (NAS CARI)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
594-7036	0014	CART MARC 7,5MM MITR 51	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0007	E	
594-7040	0014	CART MARC 8,6MM 10 F	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0022	E	
594-7055	0014	CART MARC 9MM 77 PIST	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
594-7061	0014	CART DETO 9MM 05 REV	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0003	E	
594-7110	0413	CAN CAMP 7, 5CM, CART MARC	1	1.2C	1	20	50	0.1350	B1000C	
594-7350	0312	CART MARC 93 SIM TIR (SIST SIM PZF)	1	1.4G	1.4	333	3	0.0060	E	
594-7360	0281	CART MARC 94 SIM TIR (SIM TIR STINGER)	1	1.2C	1	20	50	0.2000	B1000C	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero				Galleria	Protezione delle acque		
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
594-7425	inerte	GRAN MANO 85 MARC								
594-7426	inerte	SPO COMPL (GRAN MANO 85 MARC)								
594-7427	0373	CART DETO (GRAN MANO 85 MARC)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0010	E	
594-7428	0373	CART DETO GRAN MANO 85 MARC, (153 DB)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0020	E	
594-7710	inerte	TUBO ESP MARC								
594-7770	0373	DISP ACC 90 MARC (TUBO ESP MARC)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0004	E	
594-7812	0054	PLR 26,5MM 78, CART DETO	1	1.3G	1	20	50	0.0115	C5000D	
594-7817	0431	PET DIVERSIONE ESER 14	1	1.4G	1.4	333	3	0.0050	E	
594-7845	0405	CART MARC 83 SIM TIR, 6 TIRI (SIST SIM 81)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0216	E	
594-7847	0405	CART MARC 87 SIM COLP, FUMO ARANC (SIST SIM 81)	1	1.4S	1.4	illimitata		0.0685	E	
594-7848	0431	CART MARC 03 BIANCO (SIMUG)	1	1.4G	1.4	333	3	0.0240	E	
594-7850	0487	PET URL ROSSO	1	1.3G	1	20	50	0.0380	C5000D	
594-7851	0487	PET URL AZZURRO	1	1.3G	1	20	50	0.0380	C5000D	
594-7852	0487	PET URL GIALLO	1	1.3G	1	20	50	0.0380	C5000D	
594-7857	0487	PET ROSSO	1	1.3G	1	20	50	0.0270	C5000D	
594-7858	0487	PET AZZURRO	1	1.3G	1	20	50	0.0270	C5000D	
594-7859	0487	PET GIALLO	1	1.3G	1	20	50	0.0270	C5000D	
594-7875	0197	CART MARC SIK, ARANC	1	1.4G	1.4	333	3	0.0105	E	
594-7876	0431	CART MARC SIM TIR 22 APS	1	1.4G	1.4	333	3	0.0008	E	
594-7900	1950	SPRAY MARC ASI MARC 2000	2	Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1						

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
NDEs	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
594-7902	1950	LATTINA ASI MARC 23	2	Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1						
594-7910	1950	ASI MARC 2000	2	Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1						
594-7912	1950	ASI MARC 23	2	Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1						
595-8444	3363	MIS AA AIM-9X CATM	9	Cfr. N. ONU 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI						
Civile	0027	POLVERE NERA, sotto forma di grani o polvere fine	1	1.1D	1	20	50	variabile	B1000C	
Civile	0081	ESPLOSIVO DA MINA, TIPO A	1	1.1D	1	50	20	variabile	B1000C	
Civile	0082	ESPLOSIVO DA MINA, TIPO B	1	1.1D	1	50	20	variabile	B1000C	
Civile	0083	ESPLOSIVO DA MINA, TIPO C	1	1.1D	1	20	50	variabile	B1000C	
Civile	0084	ESPLOSIVO DA MINA, TIPO D	1	1.1D	1	50	20	variabile	B1000C	
Civile	0241	ESPLOSIVO DA MINA, TIPO E	1	1.1D	1	50	20	variabile	B1000C	
Civile	0456	DETONATORI, ELETTRICI	1	1.4S	1.4	illimitata		variabile	E	

Altre classi

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU		Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1001	ACETILENE DISCIOLTO	2	4F	2.1	333 kg	3		B/D	
	1002	ARIA COMPRESSA	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1005	AMMONIACA ANIDRA	2	2TC	2.3 + 8	50 kg	20		C/D	0 kg
	1006	ARGON COMPRESSO	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1009	BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	1011	BUTANO	2	2F	2.1	333 kg	3		B/D	
	1013	DIOSSIDO DI CARBONIO	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	1018	CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	1028	DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	1030	1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)	2	2F	2.1	333 kg	3		B/D	
	1044	ESTINTORI contenenti un gas compresso o liquefatto	2	6A	2.2	1000 kg	1		E	
	1046	ELIO COMPRESSO	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1049	IDROGENO COMPRESSO	2	1F	2.1	333 litri	3		B/D	
	1057	ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI contenenti un gas infiammabile	2	6F	2.1	333 kg	3		D	
	1058	GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1066	AZOTO COMPRESSO	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1070	PROTOSSIDO DI AZOTO	2	2O	2.2 + 5.1	1000 kg	1		C/E	
	1072	OSSIGENO COMPRESSO	2	1O	2.2 + 5.1	1000 litri	1		E	
	1073	OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3O	2.2 + 5.1	1000 kg	1		C/E	
	1080	ESAFLUORURO DI ZOLFO	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
II	1090	ACETONE	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1104	ACETATI DI AMILE	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
II	1114	BENZENE	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
I	1131	DISOLFURO DI CARBONIO	3	FT1	3 + 6.1	20 litri	50		C/E	0 litri
II	1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
I	1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili)	3	F1	3	20 litri	50		D/E	
II	1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (punto di infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)	3	F1	3	1000 litri	1		E	
II	1145	CICLOESANO	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1147	DECAIDRONAFTALENE	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
III	1148	DIACETONALCOL	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
II	1154	DIETILAMMINA	3	FC	3 + 8	333 litri	3		D/E	0 litri
I	1155	ETERE DIETILICO (ETERE ETILICO)	3	F1	3	20 litri	50		D/E	
II	1170	ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1171	ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
II	1173	ACETATO DI ETILE	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1188	ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
II	1193	ETILMETILCHETONE (METILETILCHETONE)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1198	FORMALDEIDE IN SOLUZIONE INFIAMMABILE	3	FC	3 + 8	1000 litri	1		D/E	0 litri
III	1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità non superiore a 60 °C)	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	150 litri
II	1203	BENZINA	3	F1	3	333 litri	3		D/E	150 litri
II	1206	EPTANI	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	1208	ESANI	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
II	1219	ISOPROPRANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1223	CHEROSENE	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
II	1230	METANOLO	3	FT1	3	333 litri	3		D/E	
					+ 6.1					
II	1245	METILISOBUTILCHETONE	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
II	1247	METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
II	1261	NITROMETANO	3	F1	3	333 litri	3		E	
I	1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gomme-lacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	F1	3	20 litri	50		D/E	0 litri
II	1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gomme-lacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
Gruppo N. di imballaggio	ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
III	1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
II	1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S.	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
II	1274	n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1274	n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
III	1292	SILICATO DI TETRAETILE	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
II	1293	TINTURE MEDICINALI	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1293	TINTURE MEDICINALI	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
II	1294	TOLUENE	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
II	1296	TRIETILAMMINA	3	FC	3 + 8	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1299	ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	
III	1300	SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
III	1307	XILENI	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
II	1325	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F1	4.1	333 kg	3		E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	1325	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F1	4.1	1000 kg	1		E	
III	1328	ESAMETILENTETRAMMINA	4.1	F1	4.1	1000 kg	1		E	
III	1332	METALDEIDE	4.1	F1	4.1	1000 kg	1		E	
I	1344	TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO), UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua	4.1	D	4.1	20	50		B	
III	1350	ZOLFO	4.1	F3	4.1	1000 kg	1		E	
III	1362	CARBONE ATTIVO	4.2	S2	4.2	illimitata			E	
I	1383	METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.	4.2	S4	4.2	0 kg	non applicabile		B/E	
I	1428	SODIO	4.3	W2	4.3	20 litri	50		B/E	
I	1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	4.3 + 4.2	20 kg	50		E	
II	1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	4.3 + 4.2	333 kg	3		D/E	
III	1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	4.3 + 4.2	1000 kg	1		E	
II	1446	NITRATO DI BARIO	5.1	OT2	5.1 + 6.1	333 kg	3		E	
II	1463	TRIOSSIDO DI CROMO ANIDRO	5.1	OTC	5.1 + 6.1 + 8	333 kg	3		E	
II	1477	NITRATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E	
III	1479	SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E	0 kg

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	1485	CLORATO DI POTASSIO	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E	
III	1486	NITRATO DI POTASSIO	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E	
II	1488	NITRITO DI POTASSIO	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E	
II	1490	PERMANGANATO DI POTASSIO	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E	
II	1493	NITRATO DI ARGENTO	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E	
II	1495	CLORATO DI SODIO	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E	
II	1496	CLORITO DI SODIO	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E	
III	1500	NITRITO DI SODIO	5.1	OT2	5.1 + 6.1	1000 kg	1		E	
III	1505	PERSOLFATO DI SODIO	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E	
II	1544	ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	6.1	333 kg	3		D/E	
II	1547	ANILINA	6.1	T1	6.1	333 litri	3		D/E	0 litri
I	1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.	6.1	T4	6.1	20 litri	50		C/E	
II	1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.	6.1	T4	6.1	333 litri	3		D/E	
III	1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.	6.1	T4	6.1	333 litri	3		E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	1564	COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.	6.1	T5	6.1	333 kg	3		D/E	
III	1564	COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.	6.1	T5	6.1	333 kg	3		E	
III	1593	DICLOROMETANO	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	
II	1597	DINITROBENZENI LIQUIDI	6.1	T1	6.1	333 litri	3		D/E	
III	1597	DINITROBENZENI LIQUIDI	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	
III	1616	ACETATO DI PIOMBO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		E	
II	1624	CLORURO MERCURICO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		D/E	
II	1638	IODURO DI MERCURIO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		D/E	
II	1643	IODURO DI MERCURIO E DI POTASSIO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		D/E	
II	1648	ACETONITRILE	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	1663	NITROFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	T2	6.1	333 kg	3		E	0 litri
I	1670	MERCAPTANO METILICO PERCLORATO	6.1	T1	6.1	20 litri	50		C/D	
II	1671	FENOLO SOLIDO	6.1	T2	6.1	333 kg	3		D/E	
I	1680	CIANURO DI POTASSIO, SOLIDO	6.1	T5	6.1	20 kg	50		C/E	
II	1687	AZOTURO DI SODIO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		E	
I	1689	CIANURO DI SODIO, SOLIDO	6.1	T5	6.1	20 kg	50		C/E	
III	1690	FLUORURO DI SODIO, SOLIDO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		E	
III	1710	TRICLOROETILENE	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	0 litri
II	1715	ANIDRIDE ACETICA	8	CF1	8 + 3	333 litri	3		D/E	
III	1719	LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S.	8	C5	8	1000 litri	1		E	0 litri

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	1744	BROMO o BROMO IN SOLUZIONE	8	CT1	8 + 6.1	20 litri	50		C/D	
II	1748	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo)	5.1	O2	5.1	333 litri	3		E	
II	1755	ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE	8	C1	8	333 litri	3		E	
III	1755	ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE	8	C1	8	1000 litri	1		E	
III	1759	SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	8	1000 kg	1		E	
III	1760	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	1775	ACIDO FLUOBORICO	8	C1	8	333 litri	3		E	
II	1779	ACIDO FORMICO contenente più dell'85% (massa) di acido	8	CF1	8 + 3	333 litri	3		D/E	0 litri
II	1789	ACIDO CLORIDRICO	8	C1	8	333 litri	3		E	
I	1790	ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'85% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	8 + 6.1	20 litri	50		C/D	
I	1790	ACIDO FLUORIDRICO contenente più del 60% ma non più dell'85% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	8 + 6.1	20 litri	50		C/D	
II	1790	ACIDO FLUORIDRICO contenente non più del 60% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	8 + 6.1	333 litri	3		E	
III	1791	IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	1802	ACIDO PERCLORICO contenente non più del 50% (massa) di acido	8	CO1	8 + 5.1	333 litri	3		E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque		
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
II	1803	ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO	8	C3	8	333 litri	3		E		
III	1805	ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE	8	C1	8	1000 litri	1		E		
II	1807	PENTOSSIDO DI FOSFORO (ANIDRIDE FOSFORICA)	8	C2	8	333 kg	3		E		
II	1811	IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO	8	CT2	8	333 kg	3		E		
					+ 6.1						
II	1813	IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C6	8	333 kg	3		E		
II	1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	8	333 litri	3		E	0 litri	
III	1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	8	1000 litri	1		E	0 litri	
II	1823	IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO	8	C6	8	333 kg	3		E	0 litri	
II	1824	IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	8	333 litri	3		E	0 litri	
II	1830	ACIDO SOLFORICO contenente più del 51% di acido	8	C1	8	333 litri	3		E	0 litri	
	1845	Diossido di carbonio, solido (Anidride carbonica solida, Ghiaccio secco)	9	M11	non sottoposto alle prescrizioni dell'ADR / dell'OCSM						
II	1846	TETRACLORURO DI CARBONIO	6.1	T1	6.1	333 litri	3		D/E	0 litri	
II	1849	SOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua	8	C6	8	333 kg	3		E		
III	1863	CARBURANTE PER AVIOGETTI	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri	
II	1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)	3	F1	3	333 litri	3		D/E		
III	1872	DIOSSIDO DI PIOMBO	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E		

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	1873	ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa contenente più del 50% (massa) ma al massimo il 72% (massa) di acido	5.1	OC1	5.1 + 8	20 litri	50		B/E	
II	1885	BENZIDINA	6.1	T2	6.1	333 kg	3		D/E	
III	1888	CLOROFORMIO	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	0 litri
III	1897	TETRACLOROETILENE	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	0 litri
I	1903	DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	8	20 litri	50		E	0 litri
II	1903	DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	8	333 litri	3		E	0 litri
III	1903	DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	8	1000 litri	1		E	0 litri
	1910	Ossido di calcio	8	C6	non sottoposto alle prescrizioni dell'ADR / dell'OCISM					
	1912	CLORURO DI METILE E CLORURO DI METILENE IN MISCELA	2	2F	2.1	333 kg	3		B/D	
III	1942	NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2% di materia combustibile totale, comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio, ad esclusione di ogni altra materia	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E	
III	1944	FIAMMIFERI DI SICUREZZA (da sfregare, in scatole o in bustine)	4.1	F1	4.1	illimitata			E	
	1950	AEROSOL, asfissianti	2	5A	2.2	1000 kg	1		E	
	1950	AEROSOL, corrosivi	2	5C	2.2 + 8	20 kg	50		E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1950	AEROSOL, corrosivi, comburenti	2	5CO	2.2 + 5.1 + 8	20 kg	50		E	
	1950	AEROSOL, infiammabili	2	5F	2.1	333 kg	3		D	
	1950	AEROSOL, infiammabili, corrosivi	2	5FC	2.1 + 8	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, comburenti	2	5O	2.2 + 5.1	1000 kg	1		E	
	1950	AEROSOL, tossici	2	5T	2.2 + 6.1	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, corrosivi	2	5TC	2.2 + 6.1 + 8	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, infiammabili	2	5TF	2.1 + 6.1	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, infiammabili, corrosivi	2	5TFC	2.1 + 6.1 + 8	20 kg	50		D	
	1950	AEROSOL, tossici, comburenti	2	5TO	2.2 + 5.1 + 6.1	20 kg	50		D	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1950	AEROSOL, tossici, comburenti, corrosivi	2	5TOC	2.2 + 5.1 + 6.1 + 8	20 kg	50		D	
	1954	GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.	2	1F	2.1	333 litri	3		B/D	
	1956	GAS COMPRESSO, N.A.S.	2	1A	2.2	1000 litri	1		E	
	1965	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. (come miscela A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B o C)	2	2F	2.1	333 kg	3		B/D	
	1971	METANO COMPRESSO o GAS NATURALE COMPRESSO (ad alto tenore in metano)	2	1F	2.1	333 litri	3		B/D	
	1974	BROMOCOLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	1977	AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	1978	PROPANO	2	2F	2.1	333 kg	3		B/D	
I	1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	3 + 6.1	20 litri	50		C/E	0 litri
II	1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	3 + 6.1	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	3 + 6.1	1000 litri	1		D/E	0 litri
III	1987	ALCOLI, N.A.S.	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
I	1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	3 + 6.1	20 litri	50		C/E	0 litri

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	3 + 6.1	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	3 + 6.1	1000 litri	1		D/E	0 litri
I	1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	3	20 litri	50		D/E	0 litri
II	1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
III	1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	0 litri
II	2014	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	OC1	5.1 + 8	333 litri	3		E	0 litri
II	2026	COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.	6.1	T3	6.1	333 kg	3		D/E	
I	2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente più del 70% di acido	8	CO1	8 + 5.1	20 litri	50		E	0 litri
II	2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente almeno 65 %, ma non più del 70 % di acido.	8	CO1	8 + 5.1	333 litri	3		E	0 litri
II	2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente meno del 65% di acido nitrico	8	C1	8	333 litri	3		E	0 litri
I	2032	ACIDO NITRICO FUMANTE ROSSO	8	COT	8 + 5.1 + 6.1	20 litri	50		C/D	0 litri
	2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5F	2.1	333 litri	3		D	

Specificazione della merce pericolosa					Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE, con non più del 12,6% di azoto, massa secca, e non più del 55% di nitrocellulosa	3	D	3	20 litri	50		B	
III	2077	alfa-NAFTILAMMINA	6.1	T2	6.1	333 kg	3		E	
II	2078	TOLUENDIIISOCIANATO	6.1	T1	6.1	333 litri	3		D/E	0 litri
II	2079	DIETILENTRIAMMINA	8	C7	8	333 litri	3		E	0 litri
	2187	DIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A	2.2	1000 kg	1		C/E	
II	2206	ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T1	6.1	333 litri	3		D/E	
III	2206	ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	
III	2208	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA, contenente più del 10%, ma al massimo il 39% di cloro attivo	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E	0 kg
III	2209	FORMALDEIDE IN SOLUZIONE contenente almeno il 25 % di formaldeide	8	C9	8	1000 litri	1		E	0 litri
III	2254	FIAMMIFERI CONTROVENTO	4.1	F1	4.1	illimitata			E	
II	2259	TRIETILENTETRAMMINA	8	C7	8	333 litri	3		E	0 litri
III	2289	ISOFORONDIAMMINA	8	C7	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	2296	METILCICLOESANO	3	F1	3	333 litri	3		D/E	
III	2310	2,4-PENTANDIONE	3	FT1	3 + 6.1	1000 litri	1		D/E	
III	2319	IDROCARBURI TERPENICI, N.A.S.	3	F1	3	1000 litri	1		D/E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	2320	TETRAETILENPENTAMMINA	8	C7	8	1000 litri	1		E	0 litri
III	2327	TRIMETILESAMETILENDIAMMINE	8	C7	8	1000 litri	1		E	
I	2401	PIPERIDINA	8	CF1	8 + 3	20 litri	50		D/E	
III	2431	ANISIDINE	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	
II	2465	ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO o SALI DELL'ACIDO DICLOROISOCIANURICO	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E	0 kg
III	2491	ETANOLAMMINA o ETANOLAMMINA IN SOLUZIONE	8	C7	8	1000 litri	1		E	0 litri
I	2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	6.1	20 kg	50		C/E	
II	2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		D/E	
III	2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		E	
III	2582	CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE	8	C1	8	1000 litri	1		E	
II	2587	BENZOCHINONE	6.1	T2	6.1	333 kg	3		D/E	
III	2623	ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile	4.1	F1	4.1	illimitata			E	
III	2672	AMMONIACA IN SOLUZIONE, densità relativa tra 0,880 e 0,957 a 15 °C in acqua, contenente più del 10%, ma al massimo il 35% di ammoniaca (massa)	8	C5	8	1000 litri	1		E	0 litri
III	2693	IDROGENOSOLFITI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	8	C1	8	1000 litri	1		E	
III	2728	NITRATO DI ZIRCONIO	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E	
I	2734	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	8 + 3	20 litri	50		D/E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	2734	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	8 + 3	333 litri	3		D/E	
I	2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	8	20 litri	50		E	0 litri
II	2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	8	333 litri	3		E	0 litri
III	2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	8	1000 litri	1		E	0 litri
I	2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	6.1	20 kg	50		C/E	
II	2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	6.1	333 kg	3		D/E	
III	2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	6.1	333 kg	3		E	
II	2789	ACIDO ACETICO GLACIALE o ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più dell'80% di acido, in massa	8	CF1	8 + 3	333 litri	3		D/E	
II	2790	ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente almeno il 50%, ma al massimo l'80% di acido, in massa	8	C3	8	333 litri	3		E	
III	2790	ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 10%, ma meno del 50% di acido, in massa	8	C3	8	1000 litri	1		E	
	2794	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO	8	C11	8	1000 kg	1		E	
	2795	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ALCALINO	8	C11	8	1000 kg	1		E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	2796 ACIDO SOLFORICO non contenente più del 51% di acido o ELETTROLITA ACIDO PER ACCUMULATORI	8	C1	8	333 litri	3		E	0 litri	
	2800 ACCUMULATORI elettrici A TENUTA RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO	8	C11	8	1000 kg	1		E		
I	2810 LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	6.1	20 litri	50		C/E	0 litri	
II	2810 LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	6.1	333 litri	3		D/E	0 litri	
III	2810 LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	6.1	333 litri	3		E	0 litri	
I	2811 SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	6.1	20 kg	50		C/E		
II	2811 SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	6.1	333 kg	3		D/E		
III	2811 SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	6.1	333 kg	3		E		
	2814 MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO	6.2	I1	6.2	0 kg/L		non applicabile	(-)		
II	2817 IDROGENODIFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	8 + 6.1	333 litri	3		E		
III	2817 IDROGENODIFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	8 + 6.1	1000 litri	1		E		
II	2837 IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA	8	C1	8	333 litri	3		E		
II	2859 METAVANADATO DI AMMONIO	6.1	T5	6.1	333 kg	3		D/E		
III	2876 RESORCINOLO	6.1	T2	6.1	333 kg	3		E		
II	2880 IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA contenente almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua	5.1	O2	5.1	333 kg	3		E		

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
Gruppo N. di imballaggio	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2909	MATERIALI RADIOATTIVI, ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE, IN COLLI ESENTI	7			illimitata			(-)	
	2910	MATERIALI RADIOATTIVI, QUANTITÀ LIMITATE, IN COLLI ESENTI	7			illimitata			(-)	
	2911	MATERIALI RADIOATTIVI, STRUMENTI o ARTICOLI IN COLLI ESENTI	7			illimitata			(-)	
II	2920	LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF1	8 + 3	333 litri	3		D/E	
I	2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	8 + 6.1	20 litri	50		C/D	0 litri
II	2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	8 + 6.1	333 litri	3		E	0 litri
III	2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	8 + 6.1	1000 litri	1		E	0 litri
III	2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT2	8 + 6.1	1000 kg	1		E	
III	2924	LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	3	FC	3 + 8	1000 litri	1		D/E	0 litri
I	2929	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	6.1 + 3	20 litri	50		C/D	0 litri
II	2929	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	6.1 + 3	333 litri	3		D/E	0 litri

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	2984	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al minimo l'8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	O1	5.1	1000 litri	1		E	0 litri
	2990	MEZZI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI	9	M5	9	1000 kg	1		E	
I	2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	6.1	20 litri	50		C/E	
II	2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	6.1	333 litri	3		D/E	
III	2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	6.1	333 litri	3		E	
	3028	ACCUMULATORI elettrici SECCHI CONTENENTI IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C11	8	1000 kg	1		E	
II	3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	C9	8	333 litri	3		E	
III	3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	C9	8	1000 litri	1		E	
	3072	MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più oggetti o materie pericolosi	9	M5	9	1000 kg	1		E	
III	3077	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.	9	M7	9	1000 kg	1		(-)	0 kg
III	3082	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.	9	M6	9	1000 litri	1		(-)	0 litri

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	3085 SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	5.1 + 8	20 kg	50		E	
II	3085 SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	5.1 + 8	333 kg	3		E	
III	3085 SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	5.1 + 8	1000 kg	1		E	
I	3086 SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO2	6.1 + 5.1	20 kg	50		C/E	
II	3086 SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO2	6.1 + 5.1	333 kg	3		D/E	
II	3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S2	4.2	333 kg	3		D/E	
III	3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S2	4.2	1000 kg	1		E	
	3090 PILE AL LITIO METALLO (incluse le pile in lega di litio)	9	M4	9A	333 kg	3		E	
	3091 PILE AL LITIO METALLICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile a lega di litio)	9	M4	9A	333 kg	3		E	
	3103 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO	5.2	P1	5.2	20 litri	50		D	
	3105 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO	5.2	P1	5.2	333 litri	3		D	
	3106 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO	5.2	P1	5.2	333 kg	3		D	
	3107 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO	5.2	P1	5.2	333 litri	3		D	
	3108 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO	5.2	P1	5.2	333 kg	3		D	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO	5.2	P1	5.2	333 litri	3		D	0 litri
I	3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	4.3 + 6.1	0 kg	non applicabile		E	
II	3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	4.3 + 6.1	0 kg	non applicabile		D/E	
III	3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	4.3 + 6.1	0 kg	non applicabile		E	
I	3139	LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O1	5.1	20 litri	50		E	
II	3139	LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O1	5.1	333 litri	3		E	
III	3139	LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O1	5.1	1000 litri	1		E	
I	3143	COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T2	6.1	20 kg	50		C/E	
II	3143	COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T2	6.1	333 kg	3		D/E	
III	3143	COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T2	6.1	333 kg	3		E	
II	3149	PEROSSIDO DI IDROGENO E ACIDO PEROSSIACETICO IN MISCELA, con acido(i), acqua e non più del 5% di acido perossiacetico, STABILIZZATA	5.1	OC1	5.1 + 8	333 litri	3		E	
	3159	1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	3161	GAS LIQUEFATTO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2F	2.1	333 kg	3		B/D	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3164	OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA o PNEUMATICA (contenenti un gas non infiammabile)	2	6A	2.2	1000 kg	1		E	
	3166	VEICOLO A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o VEICOLO A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o VEICOLO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE o VEICOLO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE	9	M11						ESENTI secondo i numeri 1301 lettera c e 1401 lettera b
	3171	VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA o DISPOSITIVO ALIMENTATO A BATTERIA	9	M11						ESENTI secondo il numero 1501 lettera a
II	3175	SOLIDI o miscele di solidi (come preparati e rifiuti) CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C, N.A.S.	4.1	F1	4.1	333 kg	3		E	
II	3214	PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	5.1	333 litri	3		E	
	3235	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	4.1	20 litri	50		D	
	3236	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2	4.1	20 kg	50		D	
II	3248	MEDICINALE LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	3 + 6.1	333 litri	3		D/E	
III	3248	MEDICINALE LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	3 + 6.1	1000 litri	1		D/E	
II	3249	MEDICINALE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	6.1	333 kg	3		D/E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	3249	MEDICINALE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	6.1	333 kg	3		E	
III	3253	TRIOSSISILICATO DI DISODIO	8	C6	8	1000 kg	1		E	
I	3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	8	20 kg	50		E	
II	3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	8	333 kg	3		E	
III	3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	8	1000 kg	1		E	
III	3260	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C2	8	1000 kg	1		E	
I	3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	8	20 kg	50		E	
II	3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	8	333 kg	3		E	
III	3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	8	1000 kg	1		E	
I	3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	8	20 kg	50		E	
II	3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	8	333 kg	3		E	
III	3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	8	1000 kg	1		E	
I	3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	8	20 kg	50		E	
II	3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	8	333 kg	3		E	
III	3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	8	1000 kg	1		E	
I	3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	8	20 litri	50		E	0 litri
II	3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	8	333 litri	3		E	0 litri
III	3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	8	1000 litri	1		E	0 litri

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
Gruppo N. di imballaggio	ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	8	20 litri	50		E	0 litri
II	3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	8	333 litri	3		E	0 litri
III	3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	8	1000 litri	1		E	0 litri
I	3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	8	20 litri	50		E	0 litri
II	3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	8	333 litri	3		E	0 litri
III	3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	8	1000 litri	1		E	0 litri
I	3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	8	20 litri	50		E	0 litri
II	3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	8	333 litri	3		E	0 litri
III	3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	8	1000 litri	1		E	0 litri
II	3269	KIT DI RESINA POLIESTERE, materiale a base liquida	3	F1	3	333 litri	3		E	
III	3269	KIT DI RESINA POLIESTERE, materiale a base liquida	3	F1	3	1000 litri	1		E	
II	3271	ETERI, N.A.S.	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
I	3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T1	6.1	20 litri	50		C/E	
II	3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.	6.1	T1	6.1	333 litri	3		D/E	
II	3284	COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.	6.1	T5	6.1	333 kg	3		D/E	
III	3287	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T4	6.1	333 litri	3		E	0 litri
I	3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	6.1	20 kg	50		C/E	0 kg
II	3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	6.1	333 kg	3		D/E	0 kg

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	6.1	333 kg	3		E	0 kg
I	3289	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC3	6.1 + 8	20 litri	50		C/E	0 litri
II	3289	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC3	6.1 + 8	333 litri	3		D/E	0 litri
II	3290	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC4	6.1 + 8	333 kg	3		D/E	
	3291	RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.	6.2	I3	6.2	333 kg	3		(-)	
II	3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)	3	F1	3	333 litri	3		D/E	0 litri
	3316	CONFEZIONI CHIMICHE o CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO	9	M11	9	333 kg	3		E	0 kg
	3334	Materia liquida regolamentata per l'aviazione, n.a.s.	9	M11	non sottoposto alle prescrizioni dell'ADR / dell'OCSM					
	3340	GAS REFRIGERANTE R407C (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 23 % di difluoroetano e il 25 % di pentafluoroetano)	2	2A	2.2	1000 kg	1		C/E	
	3356	GENERATORE CHIMICO D'OSSIGENO	5.1	O3	5.1	333 kg	3		E	
	3363	MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN OGGETTI o MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI o MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI	9	M11	ESENTI secondo il numero 1201 lettera a					
	3373	MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B	6.2	I4	6.2	0 kg/L	non applicabile		(-)	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	3378	CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO	5.1	O2	5.1	1000 kg	1		E	
I	3465	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	6.1	20 kg	50		C/E	
II	3465	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	6.1	333 kg	3		D/E	
III	3465	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.	6.1	T3	6.1	333 kg	3		E	
I	3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	3 + 8	20 litri	50		C/E	
II	3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	3 + 8	333 litri	3		D/E	
III	3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	3 + 8	1000 litri	1		D/E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	Nome e descrizione ONU	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	3470	PITTURE CORROSIVE, INFIAMMABILI (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, CORROSIVE, INFIAMMABILI (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	CF1	8 + 3	333 litri	3		D/E	
	3473	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti liquidi infiammabili	3	F3	3	1000 kg	1		E	
	3480	PILE AL LITIO IONICO (comprese le pile al litio ionico polimerico)	9	M4	9A	333 kg	3		E	
	3481	PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile al litio ionico polimerico)	9	M4	9A	333 kg	3		E	
II	3487	IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO, CORROSIVO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA, CORROSIVA con almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua	5.1	OC2	5.1 + 8	333 kg	3		E	0 kg
III	3495	IODIO	8	CT2	8 + 6.1	1000 litri	1		E	
	3496	Pile al nickel-idruro metallico	9	M11	non sottoposto alle prescrizioni dell'ADR / dell'OCSM					
	3506	MERCURIO CONTENUTO IN MANUFATTI	8	CT3	8 + 6.1	1000 kg	1		E	

Specificazione della merce pericolosa						Calcolo del limite libero			Galleria	Protezione delle acque
Gruppo N. di imballaggio	N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3528		MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o MACCHINARIO CON MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE	3	F3	3	ESENTI secondo il numero		1201 lettera a		
3529		MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o MACCHINARIO CON MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE	2	6F	2.1	ESENTI secondo il numero		1201 lettera a		
3530		MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA	9	M11	9	ESENTI secondo il numero		1201 lettera a		
3537		OGGETTI CONTENENTI GAS INFIAMMABILE, N.A.S.	2	6F	vedi ADR 5.2.2.1.12	illimitata			E	
3540		OGGETTI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F3	vedi ADR 5.2.2.1.12	illimitata			E	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero					Galleria	Protezione delle acque	
Gruppo N. di imballaggio	ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Codice di restrizione in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3548		OGGETTI CONTENENTI MERCI PERICOLOSE DIVERSE, N.A.S.	9	M11	vedi ADR 5.2.2.1.12	illimitata			E	
3549		RIFIUTI MEDICI INFETTIVI PER UOMINI, CATEGORIA A, solidi o RIFIUTI MEDICI INFETTIVI solo PER ANIMALI, CATEGORIA A, solidi	6.2	I3	6.2	0 kg	non applicabile		(-)	
3551		ACCUMULATORI DI SODIO IONICO con elettrolita organico	9	M4	9A	333 kg	3		E	
3552		ACCUMULATORI DI SODIO IONICO IN UN DISPOSITIVO o ACCUMULATORI DI SODIO IONICO IMBALLATI CON UN DISPOSITIVO con elettrolita organico	9	M4	9A	333 kg			E	
3556		VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL LITIO IONICO	9	M11		ESENTI secondo il numero 1501 lettera a				
3557		VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL LITIO METALLICO	9	M11		ESENTI secondo il numero 1501 lettera a				
3558		VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL SODIO IONICO	9	M11		ESENTI secondo il numero 1501 lettera a				

